



Principi di riferimento per l'adozione del Modello di  
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Parti Speciali e Appendice A

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di  
Rai Cinema S.p.A. nella seduta del 13/12/2023

**INDICE**

<b>1.</b>	<b>PREFAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>FINALITÀ.....</b>	<b>8</b>
<b>3.</b>	<b>IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....</b>	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>STANDARD DI CONTROLLO GENERALI.....</b>	<b>9</b>
3.2	..... STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI .....	9
<b>4.</b>	<b>PARTE SPECIALE A - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI .....</b>	<b>11</b>
4.1	LE FATTISPECIE RILEVANTI (ARTT. 24, 25, 25-TER DEL D.LGS. 231/01) .....	11
4.1.1	Reati di tipo corruttivo .....	11
4.1.2	La concussione .....	15
4.1.3	Le ipotesi di truffa .....	17
4.1.4	Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni .....	17
4.1.5	LE IPOTESI DI PECULATO .....	18
4.1.6	FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE E FRODE IN AGRICOLTURA.....	20
4.1.7	Le ipotesi di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente.....	21
4.2	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	22
4.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	24
4.3.1	Principi di comportamento.....	24
4.3.2	Principi di attuazione dei processi decisionali .....	27
<b>5.</b>	<b>PARTE SPECIALE B- FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....</b>	<b>55</b>
5.1	LE FATTISPECIE RILEVANTI DELLE FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/01) DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL D.LGS. 231/01) .....	55
5.2	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DELLE FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	62
5.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	63
5.3.1	Principi di comportamento.....	63
5.3.2	Principi di attuazione dei processi decisionali .....	63
<b>6.</b>	<b>PARTE SPECIALE C - REATI SOCIETARI .....</b>	<b>65</b>
6.1	LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/01) .....	65
6.2	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI .....	69
6.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	69
6.3.1	Principi di comportamento.....	69
6.3.2	Principi di attuazione dei processi decisionali .....	71
<b>7.</b>	<b>PARTE SPECIALE D - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>75</b>

7.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI (ART. 25-OCTIES) .....	75
7.1.1. <i>Le fattispecie dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/01</i> .....	75
7.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....	77
7.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	79
7.3.1 <i>Principi di comportamento</i> .....	79
7.3.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	79
<b>8. PARTE SPECIALE E - DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....</b>	<b>82</b>
8.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....	82
8.2 RAI CINEMA E LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	84
8.3 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI .....	88
8.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....	88
8.5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	89
8.5.1 <i>Principi di comportamento</i> .....	89
8.5.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	90
<b>9. PARTE SPECIALE F- DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....</b>	<b>98</b>
9.1 <i>Le fattispecie rilevanti dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del d.lgs. 231/01)</i> .....	98
9.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	102
9.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	103
9.3.1 <i>Principi di comportamento</i> .....	103
9.3.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	106
<b>10. PARTE SPECIALE G - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....</b>	<b>111</b>
10.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/01).....	111
10.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	119
10.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	119
10.3.1 <i>Principi di comportamento</i> .....	119
10.3.2 <i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	121
<b>11. PARTE SPECIALE H- REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>125</b>
11.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI REATI AMBIENTALI.....	125
11.2. RAI CINEMA E L'AMBIENTE .....	133
11.3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI.....	134
11.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	134

11.3.1 Principi di comportamento.....	134
11.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali.....	135
<b>12. PARTE SPECIALE “I” – DELITTI DI TERRORISMO, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI TRANSNAZIONALI, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....</b>	<b>144</b>
12.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI (ART. 24-TER, ART. 25-QUATER, ART. 25-QUINQUIES, ART. 25-DECIES, ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/01, ARTT.3 E 10 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006 N.146) .....	144
12.1.1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall’art. 24-ter del d.lgs. 231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria richiamato dall’art. 25-decies del d.lgs. 231/01 e dei reati transnazionali richiamati dagli artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146.....	144
12.1.2. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/01 .....	149
12.1.3. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale richiamati dall’articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/01 .....	153
12.1.4. La fattispecie del delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall’articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/01 .....	157
12.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TERRORISMO, PERSONALITÀ INDIVIDUALE, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, TRANSNAZIONALI.....	158
12.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	160
12.3.1 Principi di comportamento.....	160
12.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali.....	163
<b>13. PARTE SPECIALE L - REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>165</b>
13.1. LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI REATI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI (ART. 25 - QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/2001) .....	165
13.2. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI TRIBUTARI.....	168
13.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	169
13.3.1 Principi di comportamento.....	169
13.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali.....	171
<b>14. PARTE SPECIALE M – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....</b>	<b>176</b>
14.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI (ART. 25-OCTIES.1) .....	176
14.1.1. Le fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamati dall’articolo 25-octies.1 del d.lgs. 231/01.....	176
14.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	178
14.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI .....	180
14.3.1 Principi di comportamento.....	180
14.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali.....	181

<b>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>183</b>
1.1. INTRODUZIONE .....	183
1.2. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ .....	184
1.3. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ .....	184
1.4. VALORE ESIMENTE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	186
1.5. FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO .....	188
1.6. APPARATO SANZIONATORIO .....	195
1.7. TENTATIVO .....	198
1.8. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE .....	198
1.9. REATI COMMESSI ALL'ESTERO .....	200
1.10. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO .....	201
1.11. CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI                      RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI .....	201
1.12. SINDACATO DI IDONEITÀ .....	202

## 1. Prefazione

Nella struttura del presente Modello di Rai Cinema si distinguono una “Parte Generale” – attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/01 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nelle “Parti Speciali” che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale “A” – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati
- Parte Speciale “B” – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l’industria e il commercio
- Parte Speciale “C” – Reati societari
- Parte Speciale “D” – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Parte Speciale “E” – Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Parte Speciale “F” – Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale “G” – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- Parte Speciale “H” – Reati ambientali
- Parte Speciale “I” – Delitti di terrorismo, delitti contro la personalità individuale, reati transnazionali, delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Parte speciale “L” – Reati Tributari
- Parte Speciale “M” – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti oggetto delle singole Parti Speciali cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto (Esempio: reati contro la fede pubblica ex art. 25-*bis* del Decreto<sup>1</sup>, delitti contro la vita e l'incolumità individuale ex art. 25-*quater*.1 del Decreto<sup>2</sup>, reati e illeciti amministrativi di market abuse ex art. 25-*sexies* del Decreto<sup>3</sup>, reati di razzismo e xenofobia ex art. 25-*terdecies* del Decreto, reati di contrabbando ex art. 25-*sexiesdecies* del Decreto, delitti contro il patrimonio culturale ex artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto) è stato valutato dalla Società, che il rischio è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell'analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

Ogni Parte Speciale è composta dai seguenti paragrafi:

- il primo è dedicato alla descrizione delle “Fattispecie rilevanti”;
- un secondo paragrafo è volto alla “Identificazione delle aree e delle attività sensibili”: alla luce dell'attività di “analisi dei rischi”, svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del d.lgs. 231/01, è stato possibile evidenziare le funzioni aziendali coinvolte in processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto. Nel Modello vengono anche indicate le attività sensibili, al fine di chiarire quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati. Per un'elencazione più analitica delle singole articolazioni organizzative a rischio, si rimanda invece al documento di “analisi dei rischi”;
- un terzo paragrafo contiene le indicazioni relative ai “Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali”: i primi ovvero i “Principi di comportamento” sono volti a richiamare l'osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati. La parte relativa ai “Principi di attuazione dei processi decisionali” è, invece, finalizzata a dettare gli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”, in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art. 6, comma 2 lettera b) del Decreto.

---

<sup>1</sup> Nello specifico si fa riferimento ai seguenti reati: reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

<sup>2</sup> Nello specifico si fa riferimento al reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

<sup>3</sup> Nello specifico si fa riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) e agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

## 2. Finalità

La struttura del Modello con la previsione di “Parti Speciali” consente, nell’ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal d.lgs. 231/01, di individuare le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del Modello, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti. Le “Parti Speciali” vanno messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Gli strumenti di controllo di seguito individuati sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale” e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima “Parte Generale”.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori Esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello;
- Codice Etico;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Linee guida/procedure/regolamenti;
- procure, deleghe e comunicazioni organizzative;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.



### 3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché delle “best practice” prevede con riferimento alle Aree e alle Attività Sensibili individuate:

- *standard di controllo “generalisti”*, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
- *standard di controllo “specifici”*, applicabili a determinate Attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

#### 3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- segregazione delle funzioni/attività: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme/circolari: devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che garantiscano la riservatezza dei documenti e il tracciamento dell'attività. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere dette registrazioni.

#### 3.2 Standard di controllo specifici

Sulla base degli *standard* di controllo generali sopra riportati, gli *standard* di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;

- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe e procure;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate in conformità al Regolamento UE 679/2016, al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
  - sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Con riferimento alle attività sensibili che presentano elevata complessità e specificità nell'elaborazione dei presidi di controllo si è tenuto conto delle normative di riferimento e degli standard internazionali per l'implementazione dei sistemi di gestione certificati.

#### 4. PARTE SPECIALE A - Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati

##### 4.1 Le fattispecie rilevanti (artt. 24, 25, 25-ter del d.lgs. 231/01)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ipotizzabili nell'ambito dei rapporti tra Rai Cinema e la P.A. e tra Rai Cinema e i soggetti privati. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/01 agli artt. 24, 25, 25-ter lett. s) *bis*.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

##### 4.1.1 Reati di tipo corruttivo

###### **Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (Artt. 318 e 320 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

###### **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319-bis e 320 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dieci anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla

quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

#### **Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

#### **Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

#### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni per i reati commessi da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/01.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF.

#### ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui "chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

#### ***Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)***

L'art 346 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È punito anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Tale previsione è volta a punire condotte di accordi corruttivi: essa punisce chi si offre di

mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro. Si differenzia dal reato di millantato credito, art. 346 c.p. secondo il quale il soggetto millanta, ovvero esalta un rapporto, in realtà inesistente, con il pubblico agente.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in commento si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la P.A.

La pena prevista è della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

#### **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, intenzionalmente:

- i) consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale nell'esercizio delle funzioni o nello svolgimento del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento;
- ii) consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, nell'esercizio delle funzioni o nello svolgimento del servizio, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
- iii) produca un danno ingiusto, nell'esercizio delle funzioni o nello svolgimento del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento;
- iv) produca un danno ingiusto, nell'esercizio delle funzioni o nello svolgimento del servizio, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

in ordine alla modalità di perpetrazione del reato:

- non è necessario che siano commessi specifici atti o emessi provvedimenti da parte del p.u. o dell'i.p.s.;
- l'abuso si realizza attraverso l'esercizio da parte del p.u. di un potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita;
- per violazione di legge si intende solo quella riferita a disposizioni dotate di specifico contenuto prescrittivo, con esclusione delle norme procedurali;
- il reato si configura non solo quando la condotta è in contrasto con il significato letterale o logico sistematico di una norma, ma anche quando il comportamento tenuto dal p.u. o dall'i.p.s. contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma attributiva del potere

esercitato, per realizzare uno scopo personale o egoistico, o comunque estraneo alla p.a. dando luogo a uno “sviamento” che produce una lesione all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice;

- il reato si configura anche quando il p.u. o l’i.p.s. agisce per finalità ritorsive e vessatorie estranee alle ragioni d’ufficio;
- nel caso in cui al fine di conseguire un vantaggio privato si affianchi una finalità pubblica, occorre verificare - di volta in volta - quale sia stata la vera finalità perseguita dall’agente con conseguente esclusione del reato unicamente nell’ipotesi in cui il fine pubblico è prevalso su quello privato.

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni. La stessa è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata gravità. Il reato potrebbe diventare rilevante per la società, anche se in essa non operano soggetti qualificabili come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sulla base del concorso nel reato del pubblico funzionario.

L’esponente aziendale (c.d. *extraneus*) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario a compiere una delle condotte delittuose e ciò anche senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, la responsabilità in concorso - ai sensi dell’art. 110 c.p. - dell’*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest’ultimo ascrivibile.

Elementi necessari ai fini della configurabilità del concorso, quindi, sono i seguenti:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

#### 4.1.2 La concussione

##### **Concussione (Art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato potrebbe diventare rilevante per la società, anche se in essa non operano soggetti qualificabili come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sulla base del concorso

nel reato del pubblico funzionario.

L'esponente aziendale (c.d. *extraneus*) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario a compiere una delle condotte delittuose e ciò anche senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile.

Elementi necessari ai fini della configurabilità del concorso, quindi, sono i seguenti:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

La pena prevista per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi; la pena per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio è la reclusione sino a tre anni.

Il reato potrebbe diventare rilevante per la società, anche se in essa non operano soggetti qualificabili come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sulla base del concorso nel reato del pubblico funzionario.

L'esponente aziendale (c.d. *extraneus*) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario a compiere una delle condotte delittuose e ciò anche senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile.

Elementi necessari ai fini della configurabilità del concorso, quindi, sono i seguenti:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.



### 4.1.3 Le ipotesi di truffa

#### **Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

#### **Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)**

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

La pena della reclusione e la multa previste nel primo comma sono aumentate se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il terzo comma punisce, con le modalità indicate nel quarto comma, chi commette il reato con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.<sup>4</sup>

### 4.1.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

#### **Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina

---

<sup>4</sup> Il comma 3 dell'art. 640-ter c.p. è stato inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

alle finalità previste.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Sono altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo prefissato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

#### ***Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La linea di demarcazione tra l'ipotesi di Indebita percezione di erogazioni pubbliche (ex art. 316-*ter* c.p.) e quella di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-*bis* c.p.) risiede nel tipo di condotta criminosa del reo che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad omettere informazioni dovute; mentre nella seconda ipotesi pone in essere artifici o raggiri che provocano l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione.

#### **4.1.5 Le ipotesi di peculato**

##### ***Peculato (art. 314 c.p.)<sup>5</sup>***

---

<sup>5</sup> Si fa riferimento anche alla fattispecie prevista dall'art. 316 del c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui), in base al quale "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione o il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000". Tale articolo è stato da ultimo modificato dal d.Lgs. 75 del 14 luglio 2020.

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio: i) si appropri di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per via del suo ufficio (comma 1); ii) si appropri di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per via del suo ufficio per farne un uso momentaneo, restituendo il denaro o l'utilità immediatamente dopo l'uso (comma 2).

A tal fine è sufficiente che le "ragioni di ufficio o di servizio" previste dall'art. 314 c.p. trovino la propria fonte anche nella prassi e non è necessario che il possesso qualificato del denaro o altra cosa mobile altrui da parte del p.u. o dell'i.p.s. rientri nella sua specifica competenza funzionale.

Analogamente, del reato risponde anche il funzionario di fatto, non formalmente rivestito della funzione pubblica.

Casistica: integra il delitto di peculato la condotta del responsabile del servizio di economato di un ente pubblico che predisponga e sottoscriva mandati di pagamento intestati a se stesso con causali prive di qualsiasi riscontro per poi riscuoterli personalmente presso la banca che svolgeva il servizio di tesoreria<sup>6</sup>.

La pena è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, nell'ipotesi prevista dal 1 comma e la reclusione da sei mesi a tre anni, nell'ipotesi prevista dal 2 comma.

Il reato potrebbe diventare rilevante per la società, anche se in essa non operano soggetti qualificabili come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sulla base del concorso nel reato del pubblico funzionario.

L'esponente aziendale (c.d. *extraneus*) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario a compiere una delle condotte delittuose e ciò anche senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile.

Elementi necessari ai fini della configurabilità del concorso, quindi, sono i seguenti:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

#### **4.1.6. Peculato, concussione induzione indebita a dare o premettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi**

---

<sup>6</sup> Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2013, n. 41093.

### **dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri.**

Con l'introduzione dell'art. 322-bis c.p, i membri delle istituzioni internazionali o di stati esteri se incorrono nelle singole fattispecie delittuose precedentemente descritte, vengono considerati al pari di un incaricato di pubblico servizio<sup>7</sup>.

Valgono anche per tale reato le considerazioni svolte in merito a quello di peculato per quanto riguarda la configurabilità del concorso nel reato del pubblico funzionario.

#### **4.1.6. Frode nelle pubbliche forniture e frode in agricoltura**

A) L'ipotesi di reato di frode nelle pubbliche forniture si configura nel caso in cui si commette il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture)<sup>8</sup>.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p.

---

<sup>7</sup> Si riporta il testo dell'Art.322-bis c.p. modificato dal d.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020: [I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

<sup>8</sup> L'articolo 356 c.p. "frode nelle pubbliche forniture" è stato inserito nel corpo dell'Art. 24 del d.Lgs.n.231/01 dal d.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 e al comma 2-bis dell'Art. 24 del d.Lgs.n.231 viene fatto richiamo all'Art. 2 della legge n.898 del 23 dicembre 1986 (2.bis Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, anche in danno dell'Unione Europea.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice anche la malafede contrattuale, ossia la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (es: coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite). Non sono necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

B) L'ipotesi di reato di frode in agricoltura si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, si consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale<sup>9</sup>.

#### **4.1.7 Le ipotesi di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente**

##### **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Tale fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

---

<sup>9</sup> L'Art. 2. legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i., introdotto nell'art 24 del d.Lgs. 231/2001 dal d.Lgs 75 del 14 luglio 2020, "frode in agricoltura" prevede che: "1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa dei commi 1 e 2 dell'Art. 24 del d.Lgs.n.231/01. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1".

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le stesse pene si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Il pubblico incanto è una procedura attuata dalla Pubblica Amministrazione per la stipulazione di contratti con i privati. Questo tipo di incanto consiste in una gara aperta tra diversi concorrenti, in cui viene assegnato il contratto a chi fa l'offerta più vantaggiosa.

La licitazione privata, invece, è un sistema di scelta del contraente della pubblica amministrazione nella quale sono invitati a partecipare solamente i soggetti che sono considerati idonei a concludere il contratto.

#### **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

Questo fattispecie di reato si configura qualora chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione

La pena, in questo caso, è la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

#### **4.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e del reato di corruzione tra privati**

In relazione ai reati che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con la Pubblica Amministrazione sono state individuate come attività sensibili tutte quelle aree aziendali che prevedono l'instaurazione di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni:

- 1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in caso di adempimenti, visite e ispezioni**
- 2. Richiesta, acquisizione e gestione di contributi e finanziamenti**
- 3. Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrali**

Sono altresì stati individuati i seguenti processi da considerarsi sia come “strumentali” alle attività sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzati dall’esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati nei rapporti con la P.A.; sia come attività “sensibili” con riferimento al reato di corruzione tra privati in quanto caratterizzati dall’esistenza di rapporti diretti con soggetti privati:

**4. Aree Editoriali di acquisto diritti e produzione cinematografica:**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

**5. Area acquisti lavori, beni, servizi e forniture (anche infragruppo) e consulenze (da società):**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

**6. Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**

- **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**
- **Selezione e gestione di agenti (persone fisiche e persone giuridiche)**

**7. Gestione risorse umane:**

- **Selezione del personale dipendente**
- **Gestione del personale dipendente (payroll, progressioni di carriera, premi, incentivi, indennità, maggiorazioni, ecc.)**
- **Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a persone fisiche**
- **Gestione delle relazioni industriali**
- **Gestione delle trasferte (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**

**8. Promozione e relazioni esterne:**

- **Organizzazione e partecipazione a festival cinematografici ed eventi**
- **Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni**

- **Gestione di omaggi, regali e benefici**
- **Gestione delle comunicazioni esterne**

**9. Area bilancio, amministrazione e finanza:**

- **Gestione del credito (ivi comprese fatture attive)**
- **Gestione del debito (ivi comprese fatture passive)**
- **Gestione della tesoreria (pagamenti/incassi)**
- **Gestione delle attività di predisposizione del bilancio**
- **Gestione delle spese di rappresentanza (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**

**4.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

**4.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti – in via diretta - e dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione – di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente -:

- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25, 25-ter lett. s-bis) del d.lgs. 231/01);
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- favoriscano qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- violino i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:



- non accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, come indicato nel Codice Etico. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di budget;
- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con un soggetto privato, non intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
  - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale o soggetti privati;
  - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- nell'ambito dei rapporti anche di natura non commerciale instaurati tra Rai Cinema e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, soggetti incaricati di un pubblico servizio e soggetti privati, astenersi:
  - dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, al funzionario pubblico coinvolto o al soggetto privato, ai rispettivi Familiari<sup>10</sup> o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
  - dall'accettare la richiesta o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, dal funzionario pubblico coinvolto, dai Familiari dei soggetti precedentemente indicati e da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;
  - dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- non abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo anche per conto di Rai Cinema, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto;

---

<sup>10</sup> Per Familiare si intende: il coniuge del Soggetto Pubblico; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del Soggetto Pubblico e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione.

- non effettuare pagamenti non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui Rai Cinema si relaziona;
- non richiedere prestazioni da parte dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- non fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
- non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- non condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- non promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio a Rai Cinema;
- non porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;
- non firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Società in assenza di poteri formalmente attribuiti od esorbitando dai poteri attribuiti
- non tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni e simili;
- non omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- non riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- non trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- non utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo improprio;
- non emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- non effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- non disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- non effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- non cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- non definire in maniera poco chiara e trasparente gli schemi di incentivo per gli agenti commerciali;
- non sponsorizzare società segnalate da soggetti aventi la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio o a questi vicine, ancor più qualora costoro svolgano una qualunque funzione in un procedimento amministrativo in cui la Società è interessata o in un rapporto contrattuale in cui la Società è parte;
- non condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria.

#### 4.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

Per le attività svolte in service da RAI, nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

##### **1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in caso di adempimenti, visite e ispezioni**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- Integrità, trasparenza e correttezza: sono formalizzate direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Authorities. Devono essere previsti, inoltre, specifici sistemi di controllo (ad es. l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza.

- Verifica della documentazione in uscita: sono individuati i responsabili delle attività di ricezione, controllo, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti da trasmettere alla Pubblica Amministrazione, alle Autorità di Vigilanza e ad altri organi di controllo. Sono inoltre effettuati specifici controlli di veridicità e correttezza della documentazione da trasmettere. Il Responsabile dell'Area Competente verifica la correttezza / veridicità dei dati da trasmettere e, ove richiesto, sigla la documentazione ad evidenza della verifica e la sottopone al procuratore competente.
- Controlli formali: sono definiti ruoli e compiti della Struttura/Funzione responsabile del controllo formale sulle fasi di ottenimento e gestione di concessioni, licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.
- Rappresentanza nei rapporti con le Authorities: sono formalmente individuati: i soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti delle Autorità di Vigilanza e degli altri organi di controllo (attraverso il conferimento di apposita delega e/o procura); le Strutture/Funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti (all'interno della relativa Procedura); i casi e le modalità per interpellare eventuali ulteriori Strutture/Funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il Vertice Aziendale.
- Dichiarazioni fiscali: è previsto un sistema di controlli sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali che includa l'effettuazione di verifiche complementari da parte di soggetti interni ed esterni indipendenti.
- Flussi informativi: è prevista l'elaborazione di specifici flussi informativi, tracciati, tra le Strutture/Funzioni coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco.
- Tracciabilità: con riferimento alla Gestione dei rapporti con la PA per autorizzazioni, permessi, licenze, provvedimenti amministrativi e adempimenti, la tracciabilità è garantita attraverso: i) comunicazioni che avvengono in maniera formale attraverso PEC; ii) documentazione in uscita protocollata ed inviata tramite strumenti che ne garantiscano la tracciabilità; iii) in caso di autorizzazioni, esecuzioni di adempimenti, l'area competente cura l'archiviazione dei documenti in originale. Con riferimento alle visite ispettive della PA, la tracciabilità è garantita dalle schede di evidenza da predisporre ad apertura e chiusura delle ispezioni da parte del Responsabile dell'area competente ("Comunicazione di avvio delle attività" e "Comunicazione di chiusura delle attività"); corrispondenza con la PA avviene in modo tracciato (es. PEC) e la documentazione in uscita viene protocollata per mantenere traccia.

## **2. Richiesta, acquisizione e gestione di contributi e finanziamenti**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Veridicità e correttezza della documentazione: sono previste specifiche attività di verifica circa la veridicità e la correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere alla contribuzione e/o al finanziamento.
- Rappresentanza nei rapporti con la PA: è formalmente individuato, attraverso il conferimento di apposita delega e/o procura, il soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione erogante, nazionale o straniera.
- Utilizzo del contributo: è previsto lo svolgimento di controlli atti a verificare l'esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato e il fine per il quale è stato ottenuto.

### **3. Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrali**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Trasmissione della contestazione: devono essere formalizzate modalità e termini per la tempestiva trasmissione della contestazione alla Direzione Affari Legali e Societari e Contratti di Acquisto Prodotto TV, unitamente a una relazione illustrativa delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la contestazione.
- Transazioni e conciliazioni: la contestazione deve essere basata su parametri oggettivi e l'eventuale transazione e/o conciliazione deve essere condotta dalla persona titolare di un'apposita procura e delega *ad litem* che contempili il potere di conciliare o transigere la controversia.
- Legale esterno: i professionisti esterni sono selezionati sulla base di criteri di esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti. Sono effettuati, inoltre, il controllo dell'operato di tali professionisti, l'attività di supervisione del contenzioso e di approvazione delle fatture emesse dal consulente, anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato.
- Rapporti con la PA: è richiesto che i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno.

### **4. Aree Editoriali di acquisto diritti e produzione cinematografica:**

#### **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Segregazione dei ruoli e delle responsabilità: partecipazione di più soggetti alle attività del processo.
- Procedura: esistenza di procedure formalizzate che disciplinano l'intero processo di acquisto di diritti e produzione cinematografica.

- Monitoraggio: svolgimento di un'attività di monitoraggio del mercato dei diritti svolto, sulla base delle rispettive competenze, da parte dell'Area Prodotto e delle strutture editoriali.
- Elaborazione periodica di progetti di acquisto sulla base delle attività di scouting sui mercati audiovisivi e delle esigenze e dei fabbisogni di prodotto o del magazzino diritti in coordinamento con il Comitato di acquisto diritti Rai – Rai Cinema.
- Formalizzazione esigenza di acquisto: è formalizzato l'*iter* procedurale a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto, con indicazione di modalità di gestione e livelli autorizzativi.
- Generazione della richiesta di acquisto: le richieste di acquisto sono generate secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza e controllo interno.
- Verifica della richiesta di acquisto: è verificata la correttezza dell'*iter* autorizzativo previsto; la completezza delle informazioni contenute nella richiesta di acquisto; la chiarezza e l'eshaustività della descrizione dell'oggetto riportata nella richiesta di acquisto.
- Capienza del budget: è verificata la capienza e coerenza della richiesta di acquisto rispetto al budget approvato, nonché la correttezza delle imputazioni contabili ivi indicate. Ogni eventuale extra-budget deve essere approvato dal soggetto competente.
- Acquisti in deroga/urgenza: eventuali deroghe al processo di acquisto generale (ivi inclusi acquisti in urgenza) sono adeguatamente motivati e approvati dal soggetto competente. Gli acquisti in urgenza devono poter essere effettuati solo dai soggetti espressamente individuati e autorizzati.
- Frazionamento della richiesta di acquisto: è fatto divieto di frazionare in più richieste di acquisto una richiesta di fornitura oggettivamente unitaria.
- Criteri di determinazione dell'oggetto: i criteri di determinazione dell'oggetto del contratto sono, tenuto conto delle caratteristiche tipiche dei prodotti cinematografici e audiovisivi e dei relativi mercati acquisitivi e produttivi, quanto più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati, commisurati alle effettive esigenze della Società.
- Albo/Elenco Fornitori: è previsto un albo/elenco fornitori di Gruppo, aggiornato periodicamente.
- Valutazione del fornitore: la valutazione dei fornitori rispetta i principi di trasparenza, di equo trattamento e il Codice Etico. Viene effettuata una verifica sulla controparte volta ad analizzare i requisiti etici e di onorabilità della stessa. In caso di esiti negativi di tale verifica, i risultati sono trasmessi al Vertice Aziendale per le opportune valutazioni.

- Iter decisionale e motivazioni di scelta: è prevista la formalizzazione dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore/partner produttivo (ad esempio, legittima titolarità in capo allo stesso dei relativi diritti d'autore) e delle ipotesi di investimento, tenuto conto delle valutazioni artistiche, editoriali ed economico-finanziarie del prodotto e dell'analisi di congruità rispetto alle linee editoriali definite dal Vertice Aziendale e ai piani di investimento della Società.
- Criteri di valutazione del prodotto: i criteri generali di valutazione del prodotto sono non discriminatori ed adeguatamente ponderati/motivati.
- Valutazione artistica ed editoriale: la valutazione artistica ed editoriale dei prodotti e dei progetti offerti o presentati è: a) improntata alla massima obiettività possibile; b) adeguatamente motivata e tracciata; c) frutto di un confronto e di una condivisione collegiale, eventualmente anche utilizzando "lettori" esterni all'Azienda. In caso di valutazione negativa o, comunque, in caso di assenza di interesse, deve sempre esserne data informativa scritta, in tempi ragionevoli, alla parte proponente/offerente.
- Informativa: gli addetti alle aree editoriali che dovessero ricevere offerte o proposte acquisitive/produttive da soggetti esterni, devono darne immediata ed adeguata informativa scritta al responsabile di area.
- Registro: i responsabili delle aree editoriali sono tenuti a registrare e conservare in apposite schede, su supporto informatico o comunque con modalità tali da garantirne la massima tracciabilità possibile, i dati relativi alle proposte/offerte di acquisto e/o di sviluppo/preacquisto/finanziamento produttivo, indicando il nominativo della parte proponente/offerente e identificando i prodotti/progetti offerti o proposti.
- Tracciabilità: in riferimento alle decisioni concordate durante le riunioni dei Comitati: Acquisto Prodotto TV, Produzione Cinematografica, Prodotto Estero per la Distribuzione, le strutture aziendali coinvolte condividono le scelte e, al termine degli incontri, approvano con verbale archiviato dalla struttura competente.

### **Negoziazione e definizione del contratto**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Ordine di acquisto: i contenuti del contratto di acquisto/produzione sono individuati formalmente ed è prevista la verifica della coincidenza dello stesso con la richiesta d'acquisto autorizzata. Sono individuate, inoltre, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività dello stesso.

- Forma scritta e standard contrattuali: il contratto è sempre redatto in forma scritta e secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti. L'Area Business Affair, Legale e Contratti - se necessario, d'intesa con la struttura editoriale, ai fini del perfezionamento del contratto – predispone le modifiche allo standard contrattuale. Sono redatte al riguardo condizioni contrattuali che tengono conto di costi; condizioni di sicurezza; tempi di approvvigionamento; eventuali altri aspetti rilevanti per lo svolgimento dell'attività; modalità di remunerazione, nel rispetto delle normative aziendali emesse in materia di pagamenti; durata dei contratti. Il contratto viene stipulato dai soggetti dotati di idonei poteri.
- Clausole di compliance aziendale: i contratti contengono apposite clausole di compliance che prevedono: la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società; il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari; la dichiarazione del fornitore circa il rispetto dei principi contenuti nel PTPC, nel Modello 231 e nel Codice Etico adottati da Rai Cinema; l'indicazione dei soggetti obbligati per i quali il fornitore si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi Anti-Corruzione applicabili, del PTPC, del Modello 231 e del Codice Etico; disciplina del sub-appalto; l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del fornitore di obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

Nel caso in cui la controparte richieda una modifica delle clausole di Rai Cinema relative al D. Lgs. n. 231/2001 ed al M.O.G.C. 231 (o comunichi la decisione che non intenda accettarle), deve essere informata l'Area Affari Legali e Societari e Contratti di Acquisto Prodotto TV, al fine di valutare eventuali modifiche o soluzioni alternative comunque idonee a tutelare la Società. Le circostanze e le valutazioni inerenti alla modifica o alla non applicazione delle clausole in tema di D.Lgs. n. 231/2001 devono essere tracciate; di quanto sopra deve essere fornita informativa all'ODV, con cadenza semestrale.

- Sub - appalto: nell'ambito dei contratti di appalto deve essere garantita trasparenza relativamente ai soggetti affidatari di lavori in subappalto.
- Gestore del Contratto: la gestione del contratto è assegnata a un Gestore del Contratto, responsabile di: monitorare e accertare la corretta esecuzione del contratto; accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del PTPC, del Modello 231 e del Codice Etico della Società; evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dal fornitore e allertare immediatamente la funzione competente.



- **Riscontro budgetario:** la struttura preposta alla verifica, registra l'impegno di budget, crea la previsione di spesa nel sistema informativo aziendale e predispone il modulo di riscontro budgetario che viene firmato dai responsabili delle strutture coinvolte. Frazionamento: è fatto divieto di frazionare operazioni negoziali oggettivamente unitarie.
- **Valutazione di congruità dei budget di produzione e Monitoraggio investimenti produzioni cinematografiche:** le valutazioni di congruità dei budget di produzione il monitoraggio degli investimenti in produzioni cinematografiche è effettuato, oltre che dalle strutture interne deputate alle verifiche economico finanziarie, anche da società di revisione contabile (c.d. "società di monitoraggio") che producono una dettagliata relazione tecnico-economica per la valutazione oggettiva del preventivo di spesa.
- **Tracciabilità:** con riferimento alle attività negoziali e contrattuali, le strutture aziendali coinvolte conservano la documentazione relativa alle attività di competenza al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo.

### **Esecuzione del contratto**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- **Avvio delle attività:** nell'ambito dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte della controparte contrattuale è previsto che lo stesso avvenga a valle del perfezionamento del contratto, salvo i casi di motivata urgenza.
- **Ricevimento della prestazione:** sono definite ex-ante le modalità per il ricevimento della prestazione e l'accettazione della stessa.
- **Controllo attività di produzione:** la struttura editoriale incaricata verifica il rispetto, da parte del partner produttivo, del piano di lavorazione e del budget di produzione; per tale attività di verifica la struttura editoriale incaricata si avvale, se del caso, del supporto della società di monitoraggio precedentemente selezionata;
- **Varianti contrattuali:** non sono ammesse variazioni che, alterando in modo significativo l'oggetto del contratto, lo rendano sostanzialmente inidoneo a soddisfare i fabbisogni originariamente espressi o, comunque, finiscano per integrare un'operazione editoriale diversa da quella che si voleva originariamente realizzare.
- **Proroghe e rinnovi contrattuali:** l'utilizzo di proroghe e/o rinnovi dei contratti deve essere adeguatamente motivato e legato a circostanze oggettive tali da ritenere che la prestazione oggetto del contratto che si intende prorogare sia indispensabile, indifferibile e non suscettibile di interruzione nell'interesse dello svolgimento dell'attività aziendale. È espressamente vietato il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è ammesso esclusivamente qualora la sua facoltà sia stata espressamente prevista nel contratto originario.
- **Revoche e risoluzioni contrattuali:** all'interno del contratto sono espressamente definite e regolamentate le modalità di revoca e risoluzione dello stesso.

### **5. Area acquisti lavori, beni, servizi e forniture (anche infragruppo) e consulenze (da**

**società):**

### **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Segregazione dei ruoli e delle responsabilità: le attività dell'area risultano segregate tra i seguenti attori: l'Area Richiedente, mediante il Soggetto Abilitato, immette in sistema la RdA; la RdA viene verificata in funzione della capienza/coerenza del budget dall'area Pianificazione Budget e Controllo; l'area deputata alle attività di acquisto – ovvero l'area Acquisti, ad esclusione degli approvvigionamenti esclusivi dell'area Comunicazione, relazioni Esterne ed Eventi che sono seguiti dal “Supporto Gestionale” definito con ordine di Servizio del 3 agosto 2021 - prende in carico la RdA, ne verifica la correttezza e il rispetto dei poteri autorizzativi e procede alla selezione del fornitore, alla negoziazione e definizione del contratto, procedendo alla firma del procuratore competente; l'area Acquisti conduce le verifiche sulla controparte; l'area Business Affair, Legale e Contratti – se necessario su richiesta dell'area Acquisti - predispone le modifiche al contratto, qualora si rendano necessarie variazioni allo standard contrattuale; l'area Bilancio, Amministrazione e Finanza, verifica la correttezza della fattura in ingresso e, qualora corretta, la trasmette al Service Amministrativo Rai per registrazione e pagamento.
- Formalizzazione esigenza di acquisto: è formalizzato l'iter procedurale a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto, con indicazione di modalità di gestione e livelli autorizzativi.
- Generazione della richiesta di acquisto: le richieste di acquisto sono generate secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza e controllo interno.
- Verifica della richiesta di acquisto: è verificata la correttezza dell'iter autorizzativo previsto; la completezza delle informazioni contenute nella richiesta di acquisto; la chiarezza e l'eshaustività della descrizione dell'oggetto riportata nella richiesta di acquisto.
- Capienza del budget: è verificata la capienza e coerenza della richiesta di acquisto rispetto al budget approvato, nonché la correttezza delle imputazioni contabili ivi indicate. Ogni eventuale extra-budget deve essere approvato dal soggetto competente.
- Acquisti in deroga/urgenza: eventuali deroghe al processo di acquisto generale (ivi inclusi acquisti in urgenza) sono adeguatamente valutate dal soggetto richiedente.
- Frazionamento della richiesta di acquisto: è fatto divieto di frazionare in più richieste di acquisto una richiesta di fornitura oggettivamente unitaria.
- Infungibilità: le richieste di ricorso ad un operatore economico determinato sono sempre adeguatamente valutate e d evidenziate dall'area richiedente.
- Criteri di determinazione dell'oggetto: i criteri di determinazione dell'oggetto del contratto sono oggettivi, predeterminati, commisurati alle effettive esigenze della Società.

- Criteri di valutazione del prodotto: i criteri di valutazione del prodotto sono definiti, dettagliati, non discriminatori ed adeguatamente ponderati/motivati.
- Albo fornitori RAI: archivio informatico, a carattere aperto, in cui sono raccolte e conservate le principali informazioni relative agli Operatori Economici del settore radiotelevisivo con i quali Rai o le Società del Gruppo intrattengono rapporti commerciali.
- Registro degli Operatori Economici titolari di diritti esclusivi Rai: archivio informatico in cui sono censiti gli Operatori Economici titolari di diritti esclusivi o affidatari di contratti a trattativa diretta;
- Valutazione del fornitore: la valutazione dei fornitori rispetta i principi di trasparenza, di equo trattamento e il Codice Etico.
- Selezione del fornitore: sono previste regole e criteri che consentano di verificare e monitorare l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore in base a elementi oggettivi e predeterminati.
- Richiesta di offerta: i criteri utilizzati per la selezione dei fornitori a cui inviare la richiesta d'offerta sono oggettivi, non discriminatori, pertinenti, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e orientati al favorire la rotazione dei fornitori.
- Competitività: sono garantiti meccanismi competitivi che consentano la partecipazione alle procedure selettive di più fornitori, al fine di poter massimizzare l'efficienza delle attività di acquisto.
- Affidamento diretto: il ricorso alla negoziazione diretta con un unico operatore economico è riferita ai casi valutati ed evidenziati dall'area richiedente.
- Tracciabilità: tutta la documentazione rilevante è archiviata presso l'Area Richiedente. È responsabilità delle aree coinvolte nell'ambito delle attività di acquisto di lavori, beni, servizi, forniture e consulenze di Rai Cinema conservare la documentazione relativa alle attività svolte al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo. L'area deputata alle attività di acquisto
- provvede ad archiviare il Contratto firmato e la conferma d'ordine sottoscritta dal fornitore, con i relativi allegati.

### **Negoziazione e definizione del contratto**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Ordine di acquisto: i contenuti dell'ordine di acquisto sono individuati formalmente ed è prevista la verifica della coincidenza dello stesso con la richiesta d'acquisto autorizzata. Sono individuate, inoltre, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività dello stesso.

- Valutazione controparti: nel corso della trattativa con il fornitore viene effettuata una verifica sulle controparti in merito a: acquisizione di informazioni sull'azienda, sui soci e sugli amministratori (anche tramite società esterna); acquisizione delle informazioni per gli adempimenti anti-mafia, laddove ne sussistano le condizioni; a verificare che la controparte sia ben nota e affidabile e con una reputazione positiva in quanto a pratiche commerciali corrette; iscritta all'Elenco/Albo Fornitori di Gruppo; non sia presente all'interno delle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo, pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia; tutte le ulteriori e diverse verifiche che si dovessero rendere necessarie.
- Forma scritta e standard contrattuali: il contratto di affidamento della prestazione è redatto in forma scritta e secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti, con possibili eccezioni relative a casistiche che non abbiano consentito tale formalizzazione. L'area Business Affair, Legale e Contratti – se necessario su richiesta dell'area Acquisti - predispone le modifiche al contratto, qualora si rendano necessarie variazioni allo standard contrattuale, nel rispetto della normativa vigente. Sono redatte al riguardo condizioni contrattuali che tengono conto di costi; condizioni di sicurezza; tempi di approvvigionamento; eventuali altri aspetti rilevanti per lo svolgimento dell'attività; modalità di remunerazione per il bene, il lavoro o il servizio richiesti, nel rispetto delle normative aziendali emesse in materia di tracciabilità dei pagamenti; durata dei contratti.
- Clausole di compliance aziendale: i contratti contengono apposite clausole di compliance che prevedono la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società; il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari; dichiarazione del fornitore circa il rispetto dei principi contenuti nel PTPC, nel Modello 231 e nel Codice Etico adottati da Rai Cinema; l'indicazione dei soggetti obbligati per i quali il fornitore si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi Anti-Corruzione applicabili, del PTPC, del Modello 231 e del Codice Etico; la disciplina del sup-appalto; l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del fornitore di obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

Nel caso in cui la controparte richieda una modifica delle clausole di Rai Cinema relative al D. Lgs. n. 231/2001 ed al M.O.G.C. 231 (o comunichi la decisione che non intenda accettarle), deve essere informata l'Area Affari Legali e Societari e Contratti di Acquisto Prodotto TV, al fine di valutare eventuali modifiche o soluzioni alternative comunque idonee a tutelare la Società. Le circostanze e le valutazioni inerenti alla modifica o alla non applicazione delle clausole in tema di D.Lgs. n. 231/2001 devono essere tracciate; di quanto sopra deve essere fornita informativa all'ODV, con cadenza semestrale.

Sub - appalto: nell'ambito dei contratti di appalto deve essere garantita trasparenza relativamente ai soggetti affidatari di lavori in subappalto.

- Gestore del Contratto: la gestione del contratto di fornitura è assegnata a un Gestore del Contratto, responsabile di: monitorare e accertare la corretta esecuzione del contratto; accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del PTPC, del Modello 231 e del Codice Etico della Società; evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dal fornitore e allertare immediatamente la funzione competente.
- Contratto di service: le prestazioni di servizi infragruppo sono disciplinate da un contratto scritto, che identifica oltre l'oggetto delle prestazioni: i livelli di servizio che il fornitore deve garantire; le eventuali penali per il mancato rispetto degli SLA contrattuali; la definizione dei corrispettivi al fair market value.
- Frazionamento: è fatto divieto di frazionare operazioni negoziali oggettivamente unitarie.

### **Esecuzione del contratto**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Avvio delle attività: nell'ambito dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del soggetto affidatario dell'incarico è previsto che lo stesso avvenga a valle del perfezionamento del contratto, salvo i casi di motivata urgenza.
- Ricevimento della prestazione: sono definite ex-ante all'interno del contratto le modalità per il ricevimento della prestazione e la dichiarazione di accettazione della stessa. L'attestazione di avvenuta esecuzione delle forniture/prestazioni nei termini contrattualmente previsti è compito del responsabile dell'area richiedente.
- Pagamento: la fase prodromica al pagamento prevede la verifica dei seguenti requisiti: correttezza formale del documento; presenza di un ordine nel sistema informatico aziendale (rilasciato dai soggetti autorizzati); corrispondenza dell'importo imponibile indicato in fattura con l'importo dell'ordine; presenza dell'entrata merci e del benessere al pagamento tracciato a sistema; corrispondenza dell'importo imponibile indicato in fattura con l'importo dell'entrata merci e del benessere al pagamento; idoneità della documentazione fiscale; il beneficiario del pagamento indicato in fattura non sia diverso dalla società che ha emesso la fattura.

- Varianti contrattuali: non sono ammesse variazioni che, alterando in modo significativo il contratto, lo rendano sostanzialmente inidoneo a soddisfare il bisogno espresso nella RdA originaria o, comunque, finiscano per integrare un'operazione commerciale diversa da quella che si voleva realizzare con la RdA originaria. In tal senso non sono ammesse variazioni che alterino in modo significativo l'oggetto e/o l'importo e/o le modalità di esecuzione, ivi compresi i tempi di esecuzione/ultimazione, stabiliti nel contratto originario.
- Proroghe e rinnovi contrattuali: l'utilizzo di proroghe e/o rinnovi dei contratti di fornitura/prestazione è effettuato conformemente alle normative ed adeguatamente motivato e legato a circostanze oggettive tali da ritenere che la prestazione oggetto del contratto che si intende prorogare sia indispensabile, indifferibile e non suscettibile di interruzione nell'interesse dello svolgimento dell'attività aziendale. E' espressamente vietato il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è ammesso esclusivamente qualora la sua facoltà sia stata espressamente prevista nella RdA e nel contratto successivamente stipulato. In ogni caso sono ammessi al massimo due rinnovi dalla prima scadenza contrattualmente pattuita.
- Revoche e risoluzioni contrattuali: all'interno del contratto di acquisto sono espressamente definite e regolamentate le modalità di revoca e risoluzione dello stesso.

#### **6. Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**

##### **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Verifiche sulla controparte: sono formalizzate verifiche in capo alla controparte prima della sottoscrizione del contratto di vendita, tenuto conto delle specificità e delle caratteristiche proprie del mercato dei diritti audiovisivi e cinematografici.
- Registro: i responsabili delle aree commerciali e distributive sono tenuti a registrare e conservare in apposite schede, su supporto informatico o comunque con modalità tali da garantirne la massima tracciabilità possibile, i dati relativi alle proposte/offerte ricevute da potenziali clienti, indicando il nominativo della parte proponente/offrente e identificando i prodotti e i diritti richiesti.
- Informativa: gli addetti alle aree commerciali e distributive che dovessero ricevere offerte o proposte da soggetti esterni, devono darne immediata ed adeguata informativa scritta al responsabile di area.

- Valutazione commerciale: la valutazione commerciale dei prodotti proposti o richiesti per la vendita, distribuzione o commercializzazione, la determinazione dei corrispettivi e degli ulteriori aspetti contrattuali con effetti economici, per la parte di competenza, deve essere il frutto: a) di una valutazione motivata e ponderata rispetto alle finalità dell'operazione contrattuale e, laddove esistenti, delle relative proiezioni di ritorno economico (o di immagine) complessivo, nonché delle valutazioni strategiche connesse alla mission e al posizionamento della Società sui mercati; b) di una negoziazione effettuata a valori di mercato, tenuto conto delle caratteristiche e delle logiche complessive dell'operazione; c) di una negoziazione non discriminatoria rispetto ad altre negoziazioni analoghe; d) di una valutazione quanto più collegiale possibile, attraverso il coinvolgimento diretto delle altre aree competenti. In caso di valutazione negativa o, comunque, in caso di assenza di interesse alla vendita/distribuzione/commercializzazione, deve sempre esserne data informativa scritta, in tempi ragionevoli, alla parte proponente/offerente.
- Tracciabilità: le decisioni assunte in riferimento alla distribuzione/commercializzazione sono definite tra le differenti strutture nel rispetto delle reciproche competenze e formalizzate nei seguenti documenti, archiviati dalle competenti strutture: nel "*Prints & Advertising*" (P&A), nel *Marketing Plan*, nella "Scheda di valutazione economico-finanziaria", nella "Scheda contratto", nella "Scheda di rettifica" e, se del caso, nell'"Appunto di rettifica degli accordi distributivi".

### **Negoziazione e definizione del contratto**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Conformità del contratto alle caratteristiche del bene: il controllo è volto a verificare la conformità delle caratteristiche dei beni oggetto di vendita rispetto al contenuto della bozza di proposta/offerta di vendita.
- Forma scritta e standard contrattuali: il contratto è sempre redatto in forma scritta e secondo: i principi di tutela dell'interesse aziendale, anche nel quadro degli indirizzi strategici dell'azienda, e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti. L'area Business Affair, Legale e Contratti – se necessario, d'intesa con la struttura commerciale, ai fini del perfezionamento del contratto – predispone le modifiche allo standard contrattuale.
- Titolarità dei diritti: prima di concludere la stipula del contratto sono previsti controlli volti a verificare l'esistenza, la disponibilità, la titolarità e la provenienza dei beni oggetto di vendita.

- Clausole di compliance aziendale: i contratti contengono apposite clausole di compliance che prevedono la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società; il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari; dichiarazione del fornitore circa il rispetto dei principi contenuti nel PTPC, nel Modello 231 e nel Codice Etico adottati da Rai Cinema; l'indicazione dei soggetti obbligati per i quali il fornitore si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi Anti-Corruzione applicabili, del PTPC, del Modello 231 e del Codice Etico; la disciplina del sup-appalto; l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del fornitore di obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

Nel caso in cui la controparte richieda una modifica delle clausole di Rai Cinema relative al D. Lgs. n. 231/2001 ed al M.O.G.C. 231 (o comunichi la decisione che non intenda accettarle), deve essere informata l'Area Affari Legali e Societari e Contratti di Acquisto Prodotto TV, al fine di valutare eventuali modifiche o soluzioni alternative comunque idonee a tutelare la Società. Le circostanze e le valutazioni inerenti alla modifica o alla non applicazione delle clausole in tema di D.Lgs. n. 231/2001 devono essere tracciate; di quanto sopra deve essere fornita informativa all'ODV, con cadenza semestrale.

- Gestore del Contratto: la gestione del contratto è assegnata a un Gestore del Contratto responsabile di: monitorare e accertare la corretta esecuzione del contratto; accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del PTPC, del Modello 231 e del Codice Etico della Società; evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dalla controparte e allertare immediatamente la funzione competente.
- Tracciabilità: con riferimento alle attività negoziali e contrattuali, le strutture aziendali coinvolte conservano la documentazione relativa alle attività di competenza al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo.

### **Esecuzione del contratto**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Avvio delle attività: l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni avviene sempre a valle del perfezionamento del contratto, salvo i casi di motivata urgenza.



- Verifiche relativi alle consegne: sono formalizzati controlli specifici circa la corretta esecuzione delle attività svolte e l'avvenuta consegna del bene rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti; che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni venduti/distribuiti corrispondano, con le previste tolleranze, con quanto indicato sui documenti che comprovano l'esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale assunti.
- Verifica budgetaria: è effettuato il monitoraggio dei risultati economico-finanziari delle attività distributive, analizzati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di ritorno economico e di spesa, effettuato l'inserimento del progetto distributivo nei sistemi aziendali di riferimento, elaborata la scheda riepilogativa del progetto distributivo.

### **Selezione e gestione di agenti (persone fisiche e persone giuridiche)**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Iter decisionale e motivazioni di scelta: è prevista la formalizzazione dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta dell'agente.
- Requisiti minimi della controparte: sono definiti ex-ante requisiti minimi di affidabilità/onorabilità/attendibilità commerciale dell'agente, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate e/o mediante ottenimento di specifica autocertificazione da parte della controparte e/o mediante la presentazione del Certificato Generale del Casellario Giudiziario).
- Listino prezzi: i prodotti home video dei quali Rai Cinema ha la titolarità o la legittima disponibilità ed il relativo listino prezzi, definito ex-ante dai soggetti preposti, sono contenuti in un catalogo che la Società aggiorna periodicamente e inserisce nel sistema informatico aziendale.
- Definizione dei compensi: è previsto che la definizione dei compensi sia ancorata a parametri definiti e autorizzati ex-ante dai soggetti preposti, tenuto conto delle specificità, delle caratteristiche e delle prassi proprie del mercato di riferimento.
- Verifiche sull'onorabilità dei candidati: i soggetti che partecipano alla procedura di selezione non devono avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni vigenti in azienda, come riassunte dal Codice Etico in vigore; in nessun caso, Rai Cinema procederà ad assumere o conferire incarichi di collaborazione a persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia).

- Clausole Anticorruzione: il contratto di agenzia prevede specifiche clausole anticorruzione.
- Gestore del Contratto: la gestione del contratto di agenzia è assegnata a un Gestore del Contratto.
- Verifica delle prestazioni: sono previste verifiche sull'operato dell'agente che consentono di definire in modo oggettivo e ricostruibile ex-post le provvigioni attribuite allo stesso.
- Liquidazione delle Provvigioni: la liquidazione delle provvigioni viene effettuata dalla Capogruppo, che opera sulla base di un contratto di servizio che ne disciplina ruoli/responsabilità, in conseguenza dell'autorizzazione al pagamento che avviene a seguito delle verifiche: in merito al prospetto riepilogativo degli ordini emessi dall'agente, alle provvigioni maturate in funzione del contratto, alla conformità e correttezza della fattura trasmessa dall'agente.

#### **7. Gestione risorse umane:**

##### **Selezione del personale dipendente**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Esigenze di inserimento: le attività di selezione/reperimento del personale devono essere svolte in coerenza con le esigenze di inserimento identificate dalla Società.
- Regolamento "*Criteri e modalità di reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi di collaborazione*": esistenza di un regolamento che prevede che è politica aziendale privilegiare lo strumento del *recruitment* interno che prevede una fase preliminare di ricerca dei profili richiesti nel Gruppo societario Rai attraverso strumenti di natura gestionale; la procedura è indetta d'intesa tra l'Amministratore Delegato o del Direttore Generale con il Responsabile Risorse Umane e Organizzazione, Processi e Sistemi Informativi.
- Avviso di selezione: laddove effettuato tramite lo strumento del job posting e dei canali web, deve precisare: le caratteristiche della posizione da ricoprire; gli specifici requisiti necessari alla partecipazione; informazioni sulle prove previste; i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, che saranno oggettivi e trasparenti (ad esempio diploma/laurea, conoscenza delle lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.); le modalità e i termini di presentazione delle domande e invio dei curricula; la selezione, condotta in una logica di valutazione del potenziale dei candidati, avverrà attraverso prove e/o colloqui di carattere tecnico-professionale. La scelta degli idonei è affidata ad un rappresentante delegato dell'area interessata ed a un rappresentante delegato dell'area Personale e Servizi.

- Verifiche sull'onorabilità dei candidati: i soggetti che partecipano alla procedura di selezione non devono avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni vigenti in azienda, come riassunte dal Codice Etico in vigore.
- Criteri di selezione: sono definiti e formalizzati criteri di selezione dei candidati, che siano oggettivi e trasparenti (es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, etc.).
- Tracciabilità dei curricula: è garantita la tracciabilità del reperimento dei curricula.
- Iter selettivo: è definito ed espletato un iter selettivo che permette di verificare la regolarità del processo di assunzione/collaborazione.
- Trasparenza: i rapporti con i candidati selezionati sono tenuti nel rispetto della trasparenza circa la definizione della tipologia di rapporto contrattuale e della proposta retributiva.
- Contratto di assunzione: il contratto di assunzione deve essere redatto in forma scritta e secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti, nonché sottoscritto dal competente procuratore aziendale.

### **Gestione del personale dipendente**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Payroll: maggiorazioni, permessi, ferie, assenze, ecc. sono riconosciuti a seguito del corretto espletamento dell'iter autorizzativo definito ed in coerenza con il contratto collettivo.
- Retribuzione/carriera: le politiche retributive e di carriera sono adottate nel quadro delle linee guida e delle indicazioni fornite dalla Capogruppo.
- Sistema premiante: le assegnazioni di premi e di gratifiche sono adottate nel quadro delle linee guida e delle indicazioni fornite dalla Capogruppo.

### **Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a persone fisiche**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Forma scritta e standard contrattuali: il contratto è redatto nelle forma scritta e secondo i principi di tutela dell'interesse aziendale, anche nel quadro degli indirizzi strategici dell'azienda, e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti. Qualsiasi variazione/deroga rispetto allo standard contrattuale deve essere autorizzata dalle Strutture/Funzioni competenti. Tali Strutture/Funzioni in particolare, devono garantire il rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normative in materia di antitrust e di anticorruzione;

- Normativa interna: esistenza di un Regolamento “*Criteri e modalità di reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi di collaborazione*” che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative di conferimento degli incarichi di collaborazione.
- Verifiche preliminari: l'Area proponente accerta preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; l'Area Risorse Umane e Organizzazione, Processi e Sistemi Informativi, procede alle conseguenti verifiche del caso; la prestazione deve essere di natura temporanea, specialistica e qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, tenendo conto, oltreché delle caratteristiche dell'incarico, anche dei valori di mercato nonché degli standard aziendali per prestazioni analoghe.
- Selezione del collaboratore: al fine dell'affidamento di incarichi esterni la Società, attraverso le strutture aziendali coinvolte, potrà procedere al confronto fra una pluralità di curricula in suo possesso, in grado di evidenziare il profilo professionale necessario all'assolvimento dell'incarico da conferirsi. Per l'acquisizione dei curricula la Società potrà anche avanzare apposite richieste ai competenti ordini professionali ovvero a enti ed istituti di ricerca.
- Principio della rotazione e divieto di frazionamento: nella scelta dei nominativi le strutture aziendali richiedenti dovranno rispettare un criterio di rotazione, evitare di affidare al medesimo soggetto più incarichi connotati da una connessione funzionale (c.d. tying) ed evitare, altresì, l'artificioso frazionamento di incarichi oggettivamente unitari in relazione all'oggetto.
- Verifiche di onorabilità del terzo: il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni vigenti in Rai Cinema, come riassunte dal Codice Etico vigente.
- Livelli autorizzativi: gli incarichi conferiti sono sottoscritti dal competente procuratore.
- Tracciabilità: è responsabilità delle aree coinvolte nell'ambito delle attività di conferimento degli incarichi di Rai Cinema conservare la documentazione relativa alle attività svolte al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo.

### **Gestione delle relazioni industriali**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Riunioni: le riunioni tra il personale della Società incaricato di gestire le relazioni industriali e le rappresentanze sindacali devono essere verbalizzate e deve essere sempre presente un rappresentante dei lavoratori interno alla Società (RSU). Il verbale della riunione deve riportare almeno le seguenti informazioni: nominativo e carica dei partecipanti; argomento di discussione; principali statuizioni.

- Comunicazioni: tutte le comunicazioni scambiate con i sindacati e con i rappresentanti dei lavoratori interni alla Società (RSU) avvengono con modalità tracciabili.
- Ruoli e responsabilità: attribuzione di poteri specifici con riferimento alla conduzione di trattative sindacali e sottoscrizione dei relativi accordi e rappresentanza della società innanzi ad associazioni ed organizzazioni sindacali.

### **Gestione delle trasferte (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Autorizzazioni: la trasferta deve essere autorizzata dal competente procuratore (o da soggetto da questi formalmente delegato) che è responsabile dell'applicazione delle procedure di riferimento.
- Valutazione ex ante: i responsabili di area in sede di autorizzazione delle trasferte ('foglio viaggio') e dei servizi fuori sede devono valutare: la necessità della trasferta e la congruità della relativa durata, autorizzando eventuali condizioni particolari; il rispetto dei criteri di economicità; la necessità e l'ammontare dell'eventuale anticipo.
- Valutazione ex post: per le spese sostenute dal dipendente o effettuate con carta di credito aziendale è previsto che: venga accertata la presenza dell'autorizzazione al rimborso delle spese rilasciata dal soggetto competente (anche nel caso di eventuali eccezioni e deroghe); venga valutata la congruità delle spese sostenute e la conformità alle disposizioni aziendali di riferimento; venga verificata la presenza di eventuali segnalazioni del soggetto competente in merito ad anomalie o spese non rimborsabili; venga valutata l'adeguatezza, la completezza e l'inerenza dei giustificativi presentati; vengano applicati i parametri di rimborso alle voci di spesa, eventualmente decurtando dall'importo chiesto a rimborso gli eccessi.
- Modulistica di autorizzazione: deve essere prevista la presenza di un modulo formalizzato da compilare, da parte del dipendente, per richiedere l'autorizzazione ad una trasferta ('foglio viaggio'). Tale modulo deve contenere informazioni quali cognome e nome del dipendente, località della trasferta, giorno di inizio e di fine della trasferta, scopo della trasferta, mezzo di trasporto che si intende utilizzare, ecc.
- Rimborso e rendicontazione: Rai Cinema applica la disciplina della Capogruppo in merito alle modalità di rimborso e rendicontazione delle spese di trasferta sostenute.
- Anticipi in contanti: è escluso l'utilizzo di anticipi in denaro contante per spese di trasferta, salvo casi eccezionali ed autorizzati dall'Amministratore Delegato.

### **8. Promozione e relazioni esterne:**

#### **Organizzazione e partecipazione a festival cinematografici ed eventi**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Budget: tutte le attività relative agli eventi sono effettuate in coerenza con il budget approvato. Eventuali costi extra budget da destinare alla partecipazione a festival ed eventi devono essere preventivamente approvati dai livelli organizzativi adeguati e ne va data informativa al Consiglio di Amministrazione.
- Formalizzazione delle richieste: è disciplinata la formalizzazione delle richieste per l'avvio dell'organizzazione dell'evento e le informazioni minime che tali richieste devono contenere.
- Autorizzazione: sono individuati i soggetti abilitati ad autorizzare l'evento e le relative modalità di autorizzazione.
- Partecipazione: è prevista la verifica che il promotore sia un soggetto ben noto e riconosciuto dal mercato come affidabile e che l'evento/il festival siano riconosciuti a livello nazionale/internazionale.
- Rendicontazione delle spese: a conclusione dell'evento viene effettuata una riunione operativa tra le aree interessate, nella quale si elabora il preconsuntivo dell'evento, verificando i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli inclusi nel preventivo approvato in sede di Comitato (comprensivo di eventuali riprevisioni e extra budget approvati). Successivamente, la struttura preposta elabora la sintesi delle verifiche effettuate riempiendo in particolare gli eventuali extra budget emersi dal confronto tra il preconsuntivo e l'ultima riprevisione.

### **Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Verifiche sui destinatari delle donazioni: è prevista una documentata e adeguata verifica reputazionale sull'ente beneficiario: I soggetti beneficiari delle donazioni devono essere chiaramente identificati e devono consistere in enti di non recente costituzione, ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette, devono inoltre possedere tutte le certificazioni necessarie a dimostrare di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare in conformità alle leggi applicabili.
- Autorizzazione delle donazioni: le donazioni pecuniarie possono essere effettuate solo a valle di un processo autorizzativo condiviso tra l'Amministratore Delegato e il Presidente che prestano un'informativa al CdA, con cadenza semestrale delle donazioni eventualmente autorizzate; in tale eventuale informativa viene fornita un'adeguata descrizione circa l'importo e le finalità del contributo.
- Sponsorizzazione di eventi: nell'ambito dell'organizzazione/partecipazione ad un evento, è previsto che venga indicata chiaramente nella richiesta la presenza di un eventuale sponsor.

- Dichiarazione di sponsorizzazione: è previsto che venga presentata per iscritto una dichiarazione la quale attesti che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto di sponsorizzazione (anche sotto la forma dello scambio di lettere commerciali). Le somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali o dipendenti della Società.
- Contratto di sponsorizzazione: il contratto di sponsorizzazione è sempre redatto in forma scritta. I contratti di sponsorizzazione sono elaborati in modo da contenere sempre le informazioni minime necessarie a definire gli elementi principali del rapporto e le relative garanzie di legalità.
- Gestore del contratto: la gestione del contratto di sponsorizzazione è assegnata a un Gestore del Contratto.

### **Gestione di omaggi, regali e benefici**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Gestione degli omaggi, dei regali e dei benefici: è definita una chiara identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità e operative per la fase di richiesta valutazione approvazione degli omaggi.
- Caratteristiche degli omaggi, dei regali e dei benefici: qualsiasi omaggio, regalo e beneficio o vantaggio economico o altra utilità offerto al, o ricevuto dal, personale deve essere, da un punto di vista oggettivo, ragionevole e in buona fede. Gli omaggi, i regali e i benefici, inoltre devono avere determinate caratteristiche definite formalmente *ex-ante* e, prevalentemente, rientrano nella cosiddetta *brand promotion*.
- Registrazione delle spese per omaggi: le spese riconducibili all'omaggistica istituzionale e all'omaggistica relativa a progetti specifici, devono essere registrate in maniera accurata e trasparente tra le informazioni finanziarie della società e fornendo un sufficiente dettaglio. Inoltre, tali spese, qualora non di "modico valore", devono essere supportate da idonea documentazione di riferimento che permetta l'individuazione del nome e del titolo di ciascun beneficiario nonché la finalità dell'omaggio, del vantaggio economico o di altra utilità.
- Budget: le esigenze di omaggistica sono gestite in coerenza con i budget approvati.
- Omaggi ricevuti: con riferimento al tema in oggetto, trovano applicazione per tutto il personale di Rai Cinema le disposizioni previste in materia nel vigente Codice Etico Rai, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Rai Cinema, nel presente PTPC nonché la specifica circolare di Rai, disponibile anche sul portale RaiPlace, con la quale vengono fornite puntuali precisazioni in merito alla gestione di omaggi, regali e benefici. In particolare, devono essere registrati nel Registro Omaggi di Rai tutti gli omaggi ricevuti e/o rifiutati da tutto il personale; inoltre il singolo omaggio o beneficio non deve superare il "*modico valore*".

- **Gestione delle comunicazioni esterne**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Autorizzazione alla diffusione di informazioni all'esterno: sono chiaramente identificati all'interno dell'azienda i soggetti autorizzati nella predisposizione e divulgazione di dati e notizie, inoltre è chiaramente individuata la funzione che fornisce i dati e predispone il comunicato ed del soggetto che autorizza la diffusione dello stesso.
- Divieto di diffusione dell'informazione rilevante: deve essere garantita la confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui Dipendenti/Collaboratori Esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli prevedono il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto.
- Canali di diffusione delle informazioni: sono individuati i canali tramite cui è possibile comunicare notizie sulla Società all'esterno.
- Comunicazioni sociali: vige il divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Vige inoltre il divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

**9. Area bilancio, amministrazione e finanza:**

**Gestione del credito (ivi comprese fatture attive) / Gestione del debito (ivi comprese fatture passive)**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Contratto di servizio: le attività relative alla gestione del credito / debito sono svolte da Rai Cinema con il supporto del service di RAI, che opera sulla base di un contratto di servizio che ne disciplina ruoli, responsabilità. Il contratto inoltre definisce i seguenti elementi qualificanti: i) i livelli di servizio a cui il fornitore dovrà attenersi nell'adempimento delle proprie obbligazioni; ii) la definizione del corrispettivo sulla base del fair market value (valore di mercato); iii) l'esistenza di penali in caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio da parte del fornitore; iv) clausole di rispetto del Modello 231, del PTPC e del Codice Etico.
- Registrazione fatture: sono definiti controlli e modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse.
- Fatture infragruppo: sono previste regole formalizzate nei contratti infragruppo per la gestione della fatturazione tra le società del Gruppo.
- Sistemi informativi aziendali gestionali: è previsto l'utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, a supporto della gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti e della registrazione delle fasi di generazione di un costo/ricavo.



- Verifiche fatture passive: è previsto che le fatture passive vengano registrate in contabilità solo dopo che le verifiche di corrispondenza effettuate sull'accettazione del bene/servizio abbiano dato esito positivo.
- Verifiche fatture attive: è prevista la conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge e regolamentari in termini di rilevazione delle quantità addebitabili nonché di applicazione delle voci che concorrono alla determinazione del corrispettivo della prestazione.
- Processi amministrativo-contabili: i processi amministrativo-contabili di Rai Cinema devono essere definiti e regolamentati nell'ambito di un modello di Governo e Controllo che garantisce la definizione dei ruoli, degli strumenti e delle modalità operative relative a tali processi e che preveda verifiche periodiche sull'attendibilità dei controlli previsti sulle principali fasi dei processi.
- Monitoraggio crediti/debiti: sono regolamentati i processi di monitoraggio e gestione delle posizioni creditorie e debitorie aperte dei confronti di clienti e fornitori.

#### **Gestione della tesoreria (pagamenti/incassi)**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Contratto di servizio: le attività relative alla gestione della tesoreria sono svolte da Rai Cinema con il supporto del service di Rai, che opera sulla base di un contratto di servizio che ne disciplina ruoli, responsabilità. Il contratto inoltre definisce i seguenti elementi qualificanti: i) i livelli di servizio a cui il fornitore dovrà attenersi nell'adempimento delle proprie obbligazioni; ii) la definizione del corrispettivo sulla base del fair market value (valore di mercato); iii) l'esistenza di penali in caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio da parte del fornitore; iv) clausole di rispetto del Modello 231, del PTPC e del Codice Etico.
- Pagamenti: sono disciplinate le modalità relative a: predisposizione e autorizzazione della proposta di pagamento; l'effettuazione dei pagamenti; la registrazione dei pagamenti. Tutti i pagamenti sono effettuati sulla base di adeguata giustificazione contrattuale o comunque adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati.
- Riconciliazioni: sono effettuate periodiche attività di riconciliazione dei conti correnti bancari per causale di uscita e entrata (le eventuali poste in riconciliazione devono essere giustificate e tracciate con la documentazione di supporto).
- Incassi: sono disciplinate le modalità relative alla registrazione e alla contabilizzazione degli incassi.

- **Contanti:** è previsto il divieto di utilizzo del contante al di fuori delle soglie previste dalla normativa di riferimento, o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa, incassi di somme modeste presso i clienti/negozi).
- **Identità controparte:** è previsto il divieto di accettare incassi provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica o dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto; qualora sia espressamente previsto dal contratto, ovvero in casi particolari, potranno essere accettati pagamenti provenienti da soggetti diversi dal debitore qualora nella descrizione della contabile siano riportati gli estremi della fattura di Rai Cinema oggetto dell'incasso oppure i riferimenti della proiezione (film e data). È altresì previsto il divieto di incassare denaro o bonifici da soggetti residenti nei Paesi inseriti nelle black list previste da Banca d'Italia, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità.
- **Tracciabilità pagamenti:** è previsto che i pagamenti al beneficiario debbano essere effettuati esclusivamente sul conto intestato allo stesso; non deve essere consentito effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dal beneficiario né in un Paese diverso da quello del beneficiario o da quello dove la prestazione è stata eseguita, salvo nel caso in cui, nel momento di stipulazione del contratto, il Fornitore dichiari e motivi la richiesta di pagamento ad un soggetto (es. cessioni di credito, collection account agent, ecc.) e/o in un Paese diverso (es., policy di gruppo delle major company internazionali). E' previsto altresì il divieto di effettuare pagamenti a soggetti residenti nei Paesi inseriti nelle black list previste da Banca d'Italia, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità.
- **Autorizzazione pagamenti:** I pagamenti devono essere effettuati: (a) previa autorizzazione scritta del Gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e nel rispetto delle previsioni contrattuali.

### **Gestione delle attività di predisposizione del bilancio**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Contratto di servizio: le attività relative alla gestione delle attività di predisposizione del bilancio sono svolte da Rai Cinema con il supporto del service di RAI, che opera sulla base di un contratto di servizio che ne disciplina ruoli, responsabilità. Il contratto inoltre definisce i seguenti elementi qualificanti: i) i livelli di servizio a cui il fornitore dovrà attenersi nell'adempimento delle proprie obbligazioni; ii) la definizione del corrispettivo sulla base del fair market value (valore di mercato); iii) l'esistenza di penali in caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio da parte del fornitore; iv) clausole di rispetto del Modello 231, del PTPC e del Codice Etico.
- CoGe e Bilancio: sono definite le principali fasi in relazione alle attività di gestione della contabilità generale; valutazione e stima delle poste di bilancio; redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali.
- Norme di bilancio: è prevista la definizione e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati.
- Istruzioni di bilancio: sono previste e diffuse istruzioni rivolte alle Strutture con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere fornite alla Struttura Bilancio, Amministrazione e Finanza, anche in qualità di Dirigente Preposto, in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per il bilancio civilistico) e alla Direzione Amministrazione della Capogruppo (per il bilancio consolidato), con quali modalità e la relativa tempistica.
- Formazione: è previsto lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) alle strutture coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio, oltre che alle strutture coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi.
- Verifiche: devono essere chiaramente definite regole e responsabilità finalizzate alle verifiche dei valori di bilancio con specifici riferimenti alle attività di controllo sull'informativa finanziaria.
- Processi amministrativo-contabili: Rai Cinema si è dotata di un insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali, coerenti con quelle adottate dalla Capogruppo, volte a consentire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, così come attraverso la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la circolazione delle informazioni.

- Fondi: gli eventi che determinano la creazione di fondi a bilancio devono essere: segnalati alla struttura che si occupa di registrare le poste in contabilità dalle strutture competenti mediante comunicazioni formali; valutati valorizzati e movimentati sulla base di criteri chiari, trasparenti e applicati con continuità, anche con l'eventuale supporto di professionisti esterni; formalizzati in note informative, tracciate e archiviate, che esplicitino le analisi effettuate; approvati secondo un iter che coinvolga il Responsabile Bilancio, Amministrazione e Finanza, il DP, il Vertice Aziendale e gli Organi di Controllo.
- Collaborazione e trasparenza: è richiesto l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il collegio sindacale e in occasione di richieste da parte del socio.
- Informazioni e documenti: il Responsabile della Direzione/Funzione di riferimento deve garantire la completezza, l'inerenza e la correttezza delle informazioni e dei documenti forniti alla società di revisione, al collegio sindacale o al socio e rendere disponibili agli stessi tempestivamente le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate garantendo il rispetto della normativa di riferimento.
- Attestazione e Sub Attestazioni: i Responsabili delle strutture aziendali devono predisporre lettere di attestazione della veridicità, della correttezza, della precisione e della completezza dei dati e delle informazioni inviati, destinati a confluire nel bilancio, nonché degli altri elementi informativi messi a disposizione della Società.
- Dichiarazione del Dirigente Preposto: il Dirigente preposto deve predisporre una dichiarazione da sottoporre all'attenzione degli organi preposti e competenti in materia in sede di presentazione del progetto di Bilancio.
- Bilancio veritiero e corretto: è espressamente vietato rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
- Archiviazione: il contratto di servizio prevede che la gestione delle attività legate alla predisposizione del bilancio d'esercizio comporti l'archiviazione e la conservazione della documentazione a carico del fornitore Rai e di Rai Cinema, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **Gestione delle spese di rappresentanza (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- Disciplina spese di rappresentanza: sono disciplinati ruoli, responsabilità e modalità e operative per la fase di richiesta, valutazione e approvazione delle spese di rappresentanza. Il processo è disciplinato da apposita procedura che definisce: i) le tipologie di spese ammesse; ii) le autorizzazioni preventive alla spesa; iii) la rendicontazione e l'autorizzazione delle spese sostenute; iv) i controlli ex post, il monitoraggio ed il rimborso.
- Spese ragionevoli e in buona fede: le spese di rappresentanza devono essere consentite solo nel caso in cui si tratti di spese ragionevoli e in buona fede, nei limiti di quanto previsto dal Codice Etico e devono avere determinate caratteristiche definite in modo formale.
- Autorizzazioni preventive: le spese sono autorizzate preventivamente dall'Amministratore Delegato (AD). Il Responsabile aziendale, in fase di predisposizione del budget effettua una stima delle spese di rappresentanza di concerto con il Responsabile Pianificazione Budget e Controllo. Il budget viene valutato e formalmente approvato dall'AD che ne dà informativa al C.d.A. L'AD autorizza anche eventuali spese extrabudget, di cui dà adeguata informativa in CdA a consuntivo.
- Rendicontazione: è prevista: la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo in cui sono riportati nome/funzione delle persone/società a favore delle quali s'intendono sostenere le spese e la sottoposizione del modulo all'autorizzazione della posizione abilitata; la compilazione e la sottoscrizione del modulo di rendiconto specificando il nome e il titolo del destinatario, il nome e il titolo di ciascun beneficiario della spesa e lo scopo della spesa medesima con allegata la documentazione giustificativa delle spese effettuate e, a eccezione dei casi previsti come motivi di urgenza o di impossibilità operativa. Il soggetto firma il rendiconto ed allega i giustificativi a supporto delle spese ed avvia l'iter di autorizzazione del rimborso.
- Autorizzazione della spesa sostenuta: il soggetto richiedente sottopone il rendiconto all'Amministratore Delegato (AD) che valuta l'ammissibilità, l'inerenza e la congruità delle spese sostenute e fornisce chiarimenti, in caso di anomalie riscontrate dall'AD. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia un primo riporto dell'AD, porta il rendiconto alla firma del proprio responsabile gerarchico che ne effettua una prima verifica di congruità ed ammissibilità.
- Verifiche successive, monitoraggio e rimborso: l'area Pianificazione, Budget e Controllo monitora la capienza del budget di ciascuna funzione sulla base dei rendiconti presentati. I controlli sui rendiconti sono effettuati dall'area Bilancio, Amministrazione e Finanza; in caso di esito positivo dei controlli il Responsabile BAF provvede a richiedere il rimborso delle spese alla Tesoreria di Rai; in caso di esito negativo la documentazione è restituita al dipendente e vengono comunicate le anomalie riscontrate, con eventuale richiesta di chiarimenti per le dette eventuali anomalie e, in caso di pagamento con carta di credito aziendale avverte la struttura responsabile del payroll per addebitare nella busta paga del dipendente eventuali spese non a carico della società.

- Carte di credito: è disciplinata l'assegnazione formale delle carte di credito al personale aziendale e l'attività di verifica sul relativo estratto conto.
- Anticipi in contanti: è escluso l'utilizzo di anticipi in denaro contante per spese di rappresentanza, salvo casi eccezionali ed autorizzati dall' Amministratore Delegato (AD).
- Tracciabilità: la tracciabilità del processo è garantita attraverso la conservazione / archiviazione da parte delle strutture competenti, della seguente documentazione: materiale inerente l'assegnazione del budget ed eventuali autorizzazioni extrabudget; copia dei rendiconti autorizzati e dei relativi giustificativi di spese; reportistica semestrale relativamente alle spese sostenute dal Vertice Aziendale curata dall'area Pianificazione, Budget e Controllo e dalla Staff dell'Amministratore Delegato.

## **5. PARTE SPECIALE B- Falsità in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio**

### **5.1 Le fattispecie rilevanti delle falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del d.lgs. 231/01) dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/01)**

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto di cui all'art. 25-bis e 25-bis n.1 del d.lgs. 231/01.

#### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Al primo comma ad essere tutelati sono i marchi, i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce.

Per brevetto deve intendersi l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

I brevetti, dunque, si sostanziano in documenti pubblici, che potrebbero essere tutelati anche dalle norme generali in tema di falso documentale, ma che il legislatore ha inteso proteggere inserendoli all'interno delle norme sulla falsità in contrassegni, dato lo specifico rilievo che i brevetti assumono in questa materia.

Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi, ai fini dell'art. 473 c.p., come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Sul fronte delle condotte punibili, l'art. 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta.

La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

#### ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

A tale proposito, è necessario sottolineare che i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. rispettivamente puniscono, tra le molteplici condotte, quella del "fare uso" e quella del "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con segni falsi.

Tali locuzioni sembrano fare riferimento a una gamma di attività molto ampia, comprensiva, in estrema sintesi, di tutti i casi di utilizzo del marchio (purché si tratti, ovviamente, di uso commerciale o industriale, e non esclusivamente personale).

Secondo gli interpreti in particolare la "messa in circolazione" è una condotta che descrive ogni possibile forma di messa in contatto della merce con il mercato dei consumatori: orbene, si può ragionevolmente ipotizzare che la pubblicità rappresenti una forma di messa in contatto - sia pure indiretto - del tipo menzionato. Si pensi al caso in cui venga affidato (con consapevolezza della decettività del marchio e volontà della sua divulgazione) uno spazio pubblicitario ad un'azienda per la promozione di un prodotto o di un servizio contrassegnato da un marchio idoneo a ingannare o generare confusione nel pubblico per la sua similitudine con altro marchio di prodotto affine.



***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).***

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di "porre in vendita" o "mettere in circolazione" si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per "nomi" si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p..

***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti

***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c.p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione".

Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio.

Per "impedimento" si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso.

Per "turbamento" si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell'art. 513-bis c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata.

È opportuno, infine, specificare che per "commercio" si intende ogni attività di scambio di beni o di servizi, comprensiva quindi dell'attività bancaria, assicurativa, di trasporto e di navigazione

### ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di

concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Non è tuttavia configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p. e il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

“Commerciale” è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, “industriale” è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e “produttiva” è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

È previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate con pubblico denaro. La ratio della circostanza aggravante è individuata nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Ulteriormente, l'aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell'assorbimento del pubblico denaro.

Infine, il delitto in esame assorbe quelli di violenza privata, danneggiamento e percosse. Infine, il rapporto con l'ipotesi di cui all'art. 513 c.p. si risolve in termini di prevalenza dell'art. 513-bis, attesa la natura sussidiaria del delitto di cui all'art. 513 c.p.

#### ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di

commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

#### ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Questo delitto aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e riflette la lesione dell'interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale. Il bene tutelato dalla norma è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc.).

La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della

pattuizione.

La diversità “per origine” riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità per “provenienza” concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.

La diversità “per qualità” si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità “per quantità” riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Il capoverso dell'art. 515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all'ordinario.

Si configura un concorso di norme tra la norma incriminatrice in esame e l'art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, con prevalenza del delitto di cui all'art. 515 c.p. perché idoneo a colpire l'attentato alla veridicità dei contrassegni.

Si individua altresì un concorso di norme tra la predetta norma incriminatrice e l'art. 516 c.p. “vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”, attesa la diversità strutturale tra i due delitti.

Infine, merita un accenno la relazione tra il delitto di frode in commercio e l'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. La giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato che un atto di frode in commercio, corrispondente a quello previsto dall'art. 515 c.p., non integra di per sé un atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3 c.c. non essendo necessario che l'azione risulti idonea a generare pericolo di danno per le ripercussioni immediate o possibili nella sfera di un'impresa concorrente.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

### ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per “porre in vendita” si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per “mettere in circolazione” si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell’azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione “sostanze alimentari” è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall’industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un’apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un’alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell’art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Le fattispecie di frode nell’esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (rispettivamente delineate negli artt. 515, 516 e 517-quater c.p.), sono ipotesi criminose che appaiono estranee rispetto all’attività aziendale di Rai Cinema.

**5.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito delle falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l’industria e il commercio**

L’analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto<sup>11</sup>, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-bis e 25-bis.1 del d.lgs. 231/01.

---

<sup>11</sup> Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati in relazione all'art. 25-bis e all'art. 25-bis.1:

**Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**

- **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

### 5.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

#### 5.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti – in via diretta – e dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis e 25-bis.1 del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

1. porre in vendita o mettere in circolazione - anche per il tramite di messaggi pubblicitari e telepromozioni - prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
2. trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
3. realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

#### 5.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

Per le attività svolte in service da RAI, nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

**1. Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**

- **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
- **Negoziazione e definizione del contratto**

- ***Esecuzione del contratto***

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Inoltre lo svolgimento delle attività prevede, per le attività sensibili sopra indicate:

- la verifica della corretta esecuzione delle attività svolte e l'avvenuta consegna del bene rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti;
- la verifica, prima della messa in commercio, della corretta apposizione del nome e/o marchio e/o segno distintivo sul prodotto;
- la verifica che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano, con le previste tolleranze, con quanto indicato sui documenti che comprovano l'esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale assunti.



## 6. PARTE SPECIALE C - Reati societari

### 6.1 Le fattispecie rilevanti dei reati societari (art. 25-ter del d.lgs. 231/01)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti di cui all'art. 25-ter (c.d. reati societari), nonché una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

#### Reati societari

##### ***False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle Società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.)***

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso<sup>12</sup>;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre concretamente in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

##### ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due

---

<sup>12</sup> Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo .

Si noti, con riguardo alla fattispecie sopra richiamate, che l'art. 37, commi 34 e 35, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 , che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nel modificare l'art 2625<sup>13</sup> c.c., non ha fatto il coordinamento con l'art. 25-ter del d.lgs. 231/01; infatti, l'art. 25 ter richiama l'art. 2625 c.c., che nella nuova versione non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel d.lgs. 39/2010, all'art. 29, il quale non è richiamato dall'art. 25-ter e prevede due nuove fattispecie (sotto forma di illecito amministrativo e penale) di impedito controllo relativamente alla medesima attività di revisione<sup>14</sup>.

In particolare, il primo comma dell'art. 29 del d.lgs.39/2010 punisce gli amministratori, che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale.

Il secondo comma prevede l'ipotesi delittuosa quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero essere annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente; peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del presente Modello.

#### ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

#### ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

---

<sup>13</sup> L'art. 2625 c.c., in vigore prima della modifica disposta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 era il seguente: Impedito controllo - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

<sup>14</sup> Il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 ha depenalizzato, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato in oggetto.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

***Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)***

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391<sup>15</sup>, primo comma, è

---

<sup>15</sup> Art. 2391 (Interessi degli amministratori): "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di

punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non

---

*amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.*

*Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".*

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

## **6.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati societari**

L'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto<sup>16</sup>; ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/01. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

- 1. Gestione delle attività di predisposizione del bilancio**
- 2. Gestione dei rapporti con soci, Collegio Sindacale e società di revisione**
- 3. Rapporti con Autorità di Vigilanza**
- 4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile**
- 5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee**
- 6. Emissione di comunicati stampa e informativa al mercato**

## **6.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

### **6.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti – in via diretta – e dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - di:

---

<sup>16</sup> Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
5. effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;
6. porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
7. comunicare tali informazioni a soggetti terzi – salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
8. raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
9. diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
10. porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla

- situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
  - c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  - e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
  - f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  - g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
  - h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
  - i) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
  - j) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
  - k) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
  - l) diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
  - m) osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato.

### 6.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

Per le attività svolte in service da RAI , nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto

degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

### **1. Gestione delle attività di predisposizione del bilancio**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

### **2. Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e con la società di revisione**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il collegio sindacale e in occasione di richieste da parte del socio;
- l'obbligo di trasmissione alla società di revisione e al collegio sindacale – con congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- che il responsabile della Direzione/Funzione di riferimento garantisca la completezza, l'inerenza e la correttezza delle informazioni e dei documenti forniti alla società di revisione, al collegio sindacale o al socio e renda disponibili agli stessi le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate garantendo il rispetto della normativa di riferimento;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste pervenute in maniera formalizzata e di tutte le informazioni / dati / documenti consegnati o resi disponibili alla società di revisione, al collegio sindacale e ai soci in conseguenza di tali richieste;
- la regolamentazione delle fasi di selezione della società di revisione contabile e delle regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione nel periodo del mandato.

### **3. Rapporti con Autorità di Vigilanza**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, controllo, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti;
- le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività.



#### **4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- regole formalizzate, anche provenienti da RAI, rivolte alle Direzioni/Funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere del Consiglio di Amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione della documentazione a supporto;
- la predisposizione di una relazione per il Consiglio di Amministrazione che giustifichi la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- che le principali fasi dell'attività sensibile in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate presso le funzioni competenti.

#### **5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la predisposizione di documenti necessari allo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- che la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali debbano essere messi agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo e/o elettronico) presso le strutture competenti.

#### **6. Emissione di comunicati stampa e informativa al mercato**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la definizione di ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nella predisposizione e divulgazione di dati e notizie e la separazione tra la funzione che fornisce i dati e predispone il comunicato e il soggetto che autorizza la diffusione dello stesso;
- che il soggetto responsabile dell'emissione dei comunicati stampa e di elementi informativi simili deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato;

- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui Dipendenti/Collaboratori Esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto.

## **7. PARTE SPECIALE D - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

### **7.1 Le fattispecie rilevanti (art. 25-*octies*)**

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

#### **7.1.1. Le fattispecie dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'articolo 25-*octies* del d.lgs. 231/01**

Il d.lgs. n. 231 del 2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. L'art. 63 (ora art. 72), terzo comma, del d.lgs. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa, l'art. 25-*octies* prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale).

L'art. 64, co. 1, lett. f), della medesima norma ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell'ente, la responsabilità e le sanzioni ex d.lgs. 231/01 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/01, l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Successivamente, la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 n. 186 ha introdotto nel Codice Penale l'art. 648-*ter*-1 rubricato "Autoriciclaggio", e modificato l'art. 25-*octies* del DLgs 231/01, per inserire la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Da ultimo, il D.Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021 ha introdotto modifiche alle fattispecie di tutti i reati presupposto considerati nella presente Parte Speciale.

In primo luogo, il novero dei reati presupposto della ricettazione, del riciclaggio, dell'impiego di proventi illeciti e dell'autoriciclaggio è stato esteso anche a tutte le contravvenzioni punite con pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a 6 mesi.

In secondo luogo è stata estesa la configurabilità dei suddetti reati anche in relazione ai beni

provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo (come già previsto per la ricettazione e l'impiego di proventi illeciti, così omogeneizzando le fattispecie).

Si riporta di seguito una descrizione dei delitti richiamati dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/01 nella vigente formulazione.

**Ricettazione (art. 648 c.p.)**

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

**Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la

pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

### **Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)**

L’art. 648 ter 1 c.p., punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pene più lievi sono previste quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

## **7.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

L’analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto<sup>17</sup>, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi:

---

<sup>17</sup> Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/01:

**1. Aree Editoriali di acquisto diritti e produzione cinematografica:**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

**2. Area acquisti lavori, beni, servizi e forniture (anche infragruppo) e consulenze (da società):**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

**3. Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**

- **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**
- **Selezione e gestione di agenti (persone fisiche e persone giuridiche)**

**4. Gestione risorse umane:**

- **Gestione del personale dipendente (payroll, progressioni di carriera, premi, incentivi, indennità, maggiorazioni, ecc.)**
- **Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a persone fisiche**
- **Gestione delle trasferte (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**

**5. Promozione e relazioni esterne:**

- **Organizzazione e partecipazione a festival cinematografici ed eventi**
- **Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni**
- **Gestione di omaggi, regali e benefici**
- **Gestione delle comunicazioni esterne**

**6. Gestione di server della società e di siti internet**

**7. Gestione fiscale**

**8. Gestione delle attività di predisposizione del bilancio**

## 7.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

### 7.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – e dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in relazione ai poteri attribuiti;
- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in relazione ai poteri attribuiti;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in relazione ai poteri attribuiti;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

### 7.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

Per le attività svolte in service da RAI , nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

**1. Aree Editoriali di acquisto diritti e produzione cinematografica:**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

**2. Area acquisti lavori, beni, servizi e forniture (anche infragruppo) e consulenze (da società):**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

**3. Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**

- **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**
- **Selezione e gestione di agenti (persone fisiche e persone giuridiche)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

**4. Gestione risorse umane:**

- **Gestione del personale dipendente (payroll, progressioni di carriera, premi, incentivi, indennità, maggiorazioni, ecc.)**
- **Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a persone fisiche**
- **Gestione delle trasferte (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A -



Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati” alla quale si rimanda.

**5. *Promozione e relazioni esterne:***

- ***Organizzazione e partecipazione a festival cinematografici ed eventi***
- ***Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni***
- ***Gestione di omaggi, regali e benefici***
- ***Gestione delle comunicazioni esterne***

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati” alla quale si rimanda.

**6. *Gestione di server della società e di siti internet***

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella “Parte Speciale F - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”, alla quale si rimanda.

**7. *Gestione fiscale***

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella “Parte Speciale L – Reati Tributari”, alla quale si rimanda.

**8. *Tenuta della contabilità e predisposizione del Bilancio***

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati”, alla quale si rimanda.

## **8. PARTE SPECIALE E - Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

### **8.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-*septies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 – 2° comma c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 – 3° comma c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (quali ad esempio quelle previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive integrazioni e modificazioni).

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

#### ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

#### ***Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)***

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Stante la peculiarità della materia da disciplinare, incentrata sull'apprestamento di misure di riduzione del rischio, non già con riguardo a reati dolosi, tipicamente riconducibili a decisioni, bensì a reati colposi, di regola compiuti nello svolgimento dell'attività produttiva, la presente "Parte Speciale" denota una struttura in parte diversa da quella adoperata per disciplinare le precedenti forme di rischio: diversità imposta dal fatto che il settore in esame è, in larga parte, etero normato, vale a dire contraddistinto dalla presenza di una fitta rete di disposizioni normative, che abbracciano sia i meccanismi di individuazione delle posizioni di garanzia, sia la tipologia e i contenuti dei presidi cautelari. La 'specialità' - normativa e criminologica - del 'contesto' rende, dunque, necessaria la costruzione di un sistema di prevenzione autonomamente 'strutturato'.

Quanto ai *criteri oggettivi di imputazione* della responsabilità all'ente, occorre fare riferimento all'art. 5 del d.lgs. 231/01, laddove stabilisce che i reati-presupposto sono riferibili all'ente

solo se commessi (da soggetti apicali e non) nel suo interesse o a suo vantaggio. La riferibilità di tale criterio di imputazione oggettiva ai reati colposi, apprezzabile con una valutazione *ex post*, fa leva sul cd. risparmio di spesa per l'ente: il vantaggio consisterebbe nel mancato impiego delle risorse economiche necessarie per conformare l'attività aziendale, sia sul terreno della dislocazione dei garanti che su quello dell'adozione e dell'adeguamento delle misure precauzionali, nonché in termini di risparmio di tempo per lo svolgimento dell'attività aziendale.

In merito al *criterio di imputazione soggettiva*, l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo mantiene una decisiva funzione esimente della responsabilità dell'ente; tanto più che, nel caso di reato commesso dai soggetti apicali, secondo un orientamento dottrinale non sarebbe neppure necessario richiedere la dimostrazione della condotta fraudolenta elusiva, essendo, per contro, sufficiente – ai fini dell'esonero di responsabilità dell'ente – dimostrare l'adozione del modello, la sua idoneità preventiva e che la sua violazione non è dipesa da un difetto di controllo e di vigilanza.

Con riferimento ai delitti dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. 81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il medesimo art. 30 dispone che:

- in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti (comma 5);
- la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (comma 5-bis).

## **8.2 Rai Cinema e la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

La Società ha adottato un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGSL) certificato secondo i profili della norma BS OHSAS 18001:2007.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e degli impianti a servizio delle infrastrutture (es. impianti di condizionamento, impianti e presidi antincendio, centrali termiche, ecc.) sono regolate e definite sulla base di un contratto tra Rai Cinema e RAI e sono gestite dalla Direzione Acquisti di RAI.

Allo scopo di consentire una gestione coordinata ed integrata di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente, nonché attribuire le responsabilità relative a tali adempimenti alle specifiche funzioni aziendali, la società ha predisposto il "Manuale di gestione integrata" la cui finalità è di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di perseguire il

miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza.

Nel "Manuale di gestione integrata" si riportano i ruoli e le responsabilità delle seguenti figure aziendali:

- *Rappresentante della Direzione (RD)*, che coincide con il Datore di Lavoro, cui sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:
  - redige ed approva la Politica Integrata;
  - deve assicurare la conformità alle leggi;
  - deve definire l'assetto organizzativo precisando mansioni e relazioni interfunzionali, attribuendo autorità e responsabilità per la gestione, l'esecuzione e verifica delle attività ai fini del rispetto ambientale e della sicurezza;
  - deve assicurarsi che l'Azienda operi nel rispetto della Politica Integrata;
  - deve assicurarsi che sia attuato il Sistema di Gestione Integrata e che ne sia accertata l'efficacia mediante verifiche interne ed esterne;
  - approva tutta la documentazione del SGI;
  - deve assicurarsi che sia approvato un adeguato budget al fine di garantire la performance ambientale e di sicurezza dell'Azienda ed, in particolare, garantisce le risorse necessarie per l'attuazione del Programma di miglioramento;
  - stabilisce gli obiettivi di miglioramento dell'Azienda in collaborazione con il RSPP/RSGL ed approva il Programma di miglioramento;
  - approva modifiche impiantistiche e/o procedurali per il miglioramento della performance ambientale e di sicurezza.
- *Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGL)*: è il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato.

A tale figura aziendale sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:

- assiste il Datore di Lavoro/RD nella gestione quotidiana del SGI e nella definizione e raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e sicurezza;
- approva norme e procedure operative e ne verifica il rispetto;
- deve verificare che la Politica trovi applicazione e ne assicura la distribuzione e la disponibilità;
- cura l'emissione di procedure operative per la conduzione ottimale delle attività ai fini della performance ambientale e di sicurezza;
- cura l'emissione e la distribuzione della documentazione approvata;
- riferisce periodicamente ad DL/RD sull'andamento del SGI;

- provvede al miglioramento degli standard ambientali e di sicurezza ed alla prevenzione e riduzione dei rischi. Tale attività è svolta attraverso:
- l'analisi dei quasi-incidenti e attuazione delle relative azioni preventive;
- la collaborazione nella gestione della comunicazione tra il personale;
- la diffusione delle comunicazioni interne e esterne;
- la pianificazione per lo svolgimento dell'attività di audit;
- la partecipazione al Riesame della Direzione;
- la redazione e l'aggiornamento del presente manuale e di tutta la documentazione del SGI e la verifica della sua corretta applicazione;
- suggerisce le necessarie azioni preventive e correttive.

Oltre alle figure sopra elencate, i principali componenti del sistema di prevenzione e gestione aziendale sono individuati nelle seguenti figure aziendali:

- il *Datore di Lavoro*: il soggetto di cui all'art. 2 lett. b) del d.lgs. 81/08, che nel caso di coincide con il Direttore Generale che dovrà assicurare il puntuale rispetto di tutti gli adempimenti operativi e organizzativi richiesti dal d.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, nonché di ogni altra disposizione di legge dettata in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori;
- il *Dirigente Delegato*: Il Datore di Lavoro, mediante il conferimento di delega, ha ripartito i compiti e le relative responsabilità, ad eccezione di quelle non delegabili, al personale dipendente.

Nel caso di Rai Cinema il Dirigente Delegato coincide con il Responsabile "Sistemi, Affari Generali e Sicurezza" della Società.

- il *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)*: persona designata dal Datore di Lavoro per coordinare funzionalmente il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 (art. 2 lett. f) del d.lgs. 81/08). Il Servizio di Prevenzione e Protezione di è composto da n. 1 RSPP e n. 1 ASPP.
- il *Medico Competente*: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dal d.lgs. 81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al d.lgs. 81/08;
- i *Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)*: persone elette nell'ambito delle rappresentanze sindacali per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 lett. i) del d.lgs. 81/08);

- *Addetti alle emergenze:* Rai Cinema ha nominato, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. 81/08, uno o più lavoratori, incaricati di attuare le misure necessarie sia ai fini del primo soccorso, sia ai fini della prevenzione incendi e della lotta antincendio, dell'evacuazione dei lavoratori. Tali lavoratori devono essere adeguatamente formati e le relative nomine formalizzate per iscritto e comunicate a tutto il personale interessato e al RSPP.
- *Lavoratore:* persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 lett. a) del d.lgs. 81/08).

Oltre ai flussi informativi previsti in fase di riunione ex art. 35 del d.lgs. 81/08, è previsto, con frequenza almeno annuale, lo svolgimento del Riesame della Direzione a cui partecipano:

- Datore di Lavoro;
- Rappresentante della Direzione;
- RSPP;
- RSGI;
- Medico Competente Centrale o Locale.

Durante il Riesame sono analizzati e valutati i seguenti aspetti del Sistema di Gestione Integrato per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori:

- i risultati degli audit interni e delle valutazioni sulla conformità legislativa (vedi rapporti di audit);
- le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compresi i reclami;
- le prestazioni di sicurezza sul lavoro;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi;
- lo stato di attuazione delle azioni correttive e preventive;
- lo stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti Riesami della Direzione;
- il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- i suggerimenti forniti da RSGI per il miglioramento del SGI;
- la gestione di eventuali situazioni anomale e di emergenza;
- analisi degli incidenti reali o potenziali;
- le raccomandazioni per il miglioramento.

### 8.3 Documentazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori

I principali documenti che costituiscono il SGS sono:

- Politica integrata ambiente, salute e sicurezza
- Manuale di gestione integrata
- “Documento di Valutazione dei Rischio” in cui sono riportate le seguenti informazioni:
  - la descrizione dell’azienda;
  - i ruoli aziendali in materia di salute e sicurezza (Datore di Lavoro, Dirigente delegato alla sicurezza, preposto, lavoratore, RSPP, Medico Competente, RLS, gruppo emergenza);
  - l’andamento infortunistico;
  - la valutazione dei rischi e i relativi metodi adottati;
  - la gestione delle emergenze, comprese le misure di prevenzione e protezione;
- le procedure gestionali integrate;
- la modulistica;
- le procedure operative;
- Programma di miglioramento;
- Piano di emergenza.

### 8.4 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito dei delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L’analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto<sup>18</sup>, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-*septies* del d.lgs. 231/01. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

**1. Pianificazione:** l’attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro è volta a:

- fissare gli obiettivi coerenti con la politica aziendale;
- stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi;
- definire e assegnare risorse.

**2. Attuazione e Funzionamento:** l’attività di Attuazione e Funzionamento è volta a definire:

---

<sup>18</sup> Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.



- strutture organizzative e responsabilità;
- modalità di formazione, consultazione e comunicazione;
- modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;
- modalità di controllo operativo;
- gestione delle emergenze.

**3. Controllo e azioni correttive:** l'attività di controllo e azioni correttive è volta a definire:

- misura e monitoraggio delle prestazioni;
- la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive;
- modalità di gestione delle registrazioni;
- modalità di esecuzione audit periodici.

**4. Riesame della Direzione:** l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il Sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

## 8.5 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

### 8.5.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni, limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-septies del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi. In tale contesto, si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine. In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;

- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

### 8.5.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

Per le attività svolte in service da RAI , nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

#### A. Pianificazione

Per tale attività la regolamentazione prevede:

**Politica e obiettivi:** l'esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere:

- formalmente approvato dall'Alta direzione aziendale;
- contenente l'impegno a essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
- contenente l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
- adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle parti interessate<sup>19</sup>;
- periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. ai nuovi regolamenti e leggi).

**Piani** annuali e pluriennali: l'esistenza di un Piano di Miglioramento/Piano degli Investimenti

---

<sup>19</sup> Individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione.

in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati:

- contenente una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
- adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
- preveda le responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute, sicurezza e ambiente.

**Prescrizioni legali e altre:** l'esistenza di una normativa aziendale che definisce criteri e modalità da adottarsi per:

- l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
- l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse.

## **B. Attuazione e Funzionamento**

Per tale attività la regolamentazione prevede:

**Norme e documentazione del sistema:** l'esistenza di procedure aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare le suddette procedure riportano anche le modalità di gestione e archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione / protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità / verificabilità).

**Organizzazione e Responsabilità – Datore Di Lavoro:** l'esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengono conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.

**Organizzazione e Responsabilità - RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze:** l'esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "ASPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:

- definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;

- preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
- prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.

**Sistema di deleghe di funzioni:** l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- i) prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- ii) garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- iii) indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza;
- iv) prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- v) definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- vi) prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- vii) disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

**Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità:** l'esistenza di una normativa aziendale che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda. In particolare tale procedura:

- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;

- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

**Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):** l'esistenza del Documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite contenente almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

**Controllo operativo – Affidamento compiti e mansioni:** l'esistenza di una normativa aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore Di Lavoro. In particolare tale procedura:

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).

**Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI):** l'esistenza di una normativa aziendale per la gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare tale procedura:

- definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;

- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il RSPP).

**Gestione delle emergenze:** l'esistenza di una normativa aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale procedura prevede:

- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- Gestione del rischio incendio: l'esistenza di una normativa aziendale che definisce le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale procedura contiene:
  - ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.FF.;
  - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
  - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
  - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

**Riunioni periodiche:** l'esistenza di un calendario che prevede riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.

**Consultazione e comunicazione:** l'esistenza di una normativa aziendale che disciplina la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. In particolare tale procedura disciplina:

- l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;

- l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

**Informazione e formazione:** l'esistenza di una normativa aziendale che regola il processo di formazione. In particolare tale procedura:

- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
- con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
- definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale o pluriennale).

**Addestramento:** esistenza di una normativa aziendale che regola le attività di addestramento. In particolare tale norma prevede:

- ruoli e responsabilità nel processo di gestione dell'attività di addestramento;
- tempistica delle attività di addestramento ai fini della prevenzione e protezione;
- ambito, contenuti e modalità dell'addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.

**Rapporti con fornitori e trattisti – informazione e coordinamento:** l'esistenza di una normativa aziendale che definisce:

- modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

**Rapporti con fornitori e trattisti – qualifica:** l'esistenza di una normativa aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale procedura tiene conto:

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori di cui agli artt. 26, comma 1 e 90, comma 9 del d.lgs. n. 81/08;
- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

**Rapporti con fornitori e trattatisti – clausole contrattuali:** l'esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

**Gestione degli asset:** l'esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tali norme prevedono:

- ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
- periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

### **C. Controllo e azioni correttive**

La regolamentazione dell'attività prevede:

**Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni:** l'esistenza di una procedura che indichi:

- ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

**Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti):** l'esistenza di una procedura che definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;



- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser, macchine);
- i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza);
- altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

**Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie:** l'esistenza di procedure che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

**Audit:** l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale procedura definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di audit formalizzato);
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere verificata;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al Vertice Aziendale.

**Reporting:** l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Alta Direzione. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati (incluse evoluzioni normative, mutamenti impiantistici, nel processo o nelle procedure aziendali che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura e il Modello);
- risultati degli audit (inclusi verbali di indagine di incidenti/infortuni, verbali di riesame ed eventuali comunicazioni/verbali provenienti dalle parti interessate esterne, quali Enti di Controllo e terzi).

#### **D. Riesame della Direzione**

La regolamentazione dell'attività prevede:

**Conduzione del processo di riesame:** l'esistenza di una procedura che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione Aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale procedura prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- l'analisi dei risultati degli Audit;
- l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

## **9. PARTE SPECIALE F- Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati**

### **9.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del d.lgs. 231/01)**

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società.

Oggetto di tutela per la disciplina in esame sono i **sistemi informatici** (da intendersi come "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati" - art. 1 Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001) o i **dati informatici** – da intendersi come "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

Si riporta inoltre, sottolineare la differenza tra il concetto di "sistema informatico" e quella di "sistema telematico": il primo è infatti l'insieme dei componenti hardware e software che consentono il trattamento automatico dei dati, ossia l'apparecchiatura che viene comunemente chiamata computer unitamente ai programmi e dati necessari per il funzionamento. Allorché invece due o più sistemi informatici siano collegati tra loro per mezzo

di reti di telecomunicazione, gli stessi danno vita ad un "sistema telematico", la cui caratteristica è la capacità di scambiare dati, ossia il trasferimento a distanza di informazioni ed elaborazioni: il miglior esempio è quello della rete internet. In sostanza, la "telematica" nasce dall'esigenza di applicare il sistema di "telecomunicazione" alla "informatica".

L'art. 7 della legge 48/2008 ha introdotto nel Decreto l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati:

**Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

*"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici".*

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

**Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):** "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni".

**Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):** "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

**Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):** "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni".

**Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):** "Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476".

**Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.):** "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni".

**Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):** “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

**Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):** “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.

**Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):** “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

**Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):** “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”.

**Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.

**Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):** “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

**Uso di atto falso (art. 489 c.p.):** “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.”.

**Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):** “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.”.

**Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):** “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.

**Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.):** “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio

*relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".*

**Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 617-quinquies c.p.)**

Compie il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica,

consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici,

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)***

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)***

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## **9.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

L'analisi dei processi aziendali di, svolta nel corso del Progetto<sup>20</sup>, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/01. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

### **1. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione**

---

<sup>20</sup> Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

2. **Gestione e protezione della postazione di lavoro**
3. **Gestione degli accessi da e verso l'esterno**
4. **Gestione e protezione delle reti**
5. **Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)**
6. **Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)**

### 9.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

#### 9.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (24-bis del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:

- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro.
- **Riservatezza:** garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, le seguenti norme di

comportamento con riferimento ai soggetti sopra indicati:

- a) divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- d) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) divieto di installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- l) divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva



- autorizzazione del Responsabile Area Sistemi, Affari Generali e Sicurezza;
3. segnalare all' Area Sistemi, Affari Generali e Sicurezza e al Responsabile della propria Funzione il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifici un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, entro 24 ore dal fatto, dovrà far pervenire a Tecnologie Informatiche l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
  4. evitare di introdurre e/o conservare in Azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
  5. evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
  6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;
  7. evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile Tecnologie Informatiche;
  8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
  9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
  10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
  11. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;
  12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
  13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
  14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società;
  15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

### **9.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate. Essi si integrano e si coordinano con gli *standard* di controllo adottati ai fini dell'adeguamento al Regolamento UE 679/2016 in materia di tutela dei dati personali (GDPR) che costituiscono ulteriore presidio contro la commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale.

Per le attività svolte in service da RAI , nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

	<i>Politiche di sicurezza</i>	<i>Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni</i>	<i>Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni</i>	<i>Classificazione e controllo dei beni</i>	<i>Sicurezza fisica e ambientale</i>	<i>Gestione delle comunicazioni e dell'operatività</i>	<i>Controllo degli accessi</i>	<i>Gestione degli incidenti e dei problemi</i>	<i>Audit</i>	<i>Risorse umane e sicurezza</i>	<i>Crittografia</i>	<i>Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione</i>
<i>Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Gestione e protezione della postazione di lavoro</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Gestione degli accessi da e verso l'esterno</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Gestione e protezione delle reti</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

**Disposizioni sulla Sicurezza Informatica:** lo standard richiede l'esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

- a) le modalità di comunicazione anche a terzi;
- b) le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

**Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

**Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

**Classificazione e controllo dei beni:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).

**Sicurezza fisica e ambientale:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

**Gestione delle comunicazioni e dell'operatività:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo assicura:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b) la protezione da software pericoloso;
- c) il backup di informazioni e software;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- h) la gestione di dispositivi rimovibili.

**Controllo degli accessi:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni.

In particolare, tale strumento normativo prevede:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
- b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- c) una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- d) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- e) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- f) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- g) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- h) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- i) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e
- j) l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
- k) i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.

**Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- b) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- d) l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- e) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;

- f) l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
- g) l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti;
- h) la manutenzione della basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi workaround e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
- i) la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.

**Audit:** lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

**Risorse umane e sicurezza:** lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che preveda:

- a) la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
- b) specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- c) l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- d) la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

**Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi:** lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che definisca:

- a) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- b) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- c) la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
- d) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

## 10. PARTE SPECIALE G - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

### 10.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs. 231/01)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

L'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01, introdotto dall'art. 15 c. 7 lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 39, modificato da ultimo con la L. 93 del 14 luglio 2023 e rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito anche legge d'autore), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941.

Le norme in esame tutelano il *diritto morale* e di *utilizzo economico* da parte del loro autore:

- delle *opere dell'ingegno* aventi carattere *creativo* che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- *i programmi per elaboratore* come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con L. 20 giugno 1978, n. 399, nonché le *banche di dati* che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

In particolare, sono comprese nella protezione:

1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5. i disegni e le opere dell'architettura;
6. le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;

8. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
9. le banche di dati intese come "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo". La tutela delle banche di dati non si estende peraltro al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10. le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Sono inoltre protette, come creazioni originali, le opere collettive, che racchiudono in sé più opere dell'ingegno o parti di esse, e le elaborazioni creative di opere dell'ingegno preesistenti, quali le traduzioni in un'altra lingua (es. il doppiaggio cinematografico), i rifacimenti e gli adattamenti.

I diritti d'autore scaturiscono da un fatto creativo che sia percepibile all'esterno e che acquisti quindi una forma espressiva. Non è necessario che la creazione sia fermata su un supporto, potendosi avere una forma espressiva, ad esempio, anche nella comunicazione orale, ma viene escluso che la mera idea, proprio perché inespressa, sia protetta dal diritto d'autore.

La creazione costituisce opera dell'ingegno quando, come espressione della personalità dell'autore, è caratterizzata dalla novità e dalla originalità. Due requisiti questi che possono sussistere, come si è visto, anche nelle opere collettive, per lo più opere letterarie come le enciclopedie e i giornali – riguardo alle quali, l'attività creativa consiste più propriamente nell'apporto creativo di colui che organizza e dirige l'assemblamento di opere preesistenti – e nelle elaborazioni di carattere creativo di un'opera dell'ingegno altrui.

I *diritti morali* sorgono in capo all'autore dell'opera dell'ingegno per il mero fatto della creazione. A differenza dei *diritti di utilizzazione economica*, sono inalienabili e possono essere fatti valere in qualunque tempo, anche quando ci si sia spogliati della possibilità di disporre economicamente del bene oggetto di tutela.

Anche i diritti di utilizzazione economica, come i diritti morali, sorgono generalmente dal solo fatto della creazione; fanno però eccezione la creazione di banche dati, di programmi per elaboratore e di opere di disegno industriale da parte del lavoratore dipendente. In questi casi, mentre restano intrasferibili i diritti morali dell'autore-dipendente, i diritti di utilizzazione vengono invece acquisiti a titolo originario dal datore di lavoro.

Diverso è il caso del produttore di un'opera cinematografica, che sarà titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione che hanno ad oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera, salvi comunque i diritti morali ed economici dei quattro coautori (autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore della musica e regista), rispetto all'opera cinematografica (v. art. 46 legge d'autore.) e salvi i loro diritti esclusivi di utilizzazione sui singoli contributi (il soggetto, la sceneggiatura e la musica, non invece la regia), che non pregiudichino i diritti del produttore. Il significato di questa previsione si chiarisce quando si consideri che, senza i mezzi produttivi e l'attività di organizzazione del film, diviene impensabile che i contributi creativi dei singoli coautori possano trovare una realizzazione cinematografica e che, quindi,



l'apporto conferito dal produttore cinematografico, è imprescindibile. I diritti di utilizzazione del film sono comunque limitati allo sfruttamento dell'opera ed è previsto che il produttore non possa modificare o trasformare l'opera, se non nei limiti delle modifiche necessarie all'adattamento cinematografico.

Si distinguono dai diritti di utilizzazione i diritti connessi del produttore cinematografico. Essi non sono qualificabili come diritti d'autore, neppure in senso economico, perché attengono ad una serie di situazioni ritenute dalla legge meritevoli di tutela indipendentemente dalla creazione di un'opera dell'ingegno.

La previsione dei diritti connessi ha risposto all'esigenza di prevenire la pirateria fonografica e videografica, come fenomeno contrastante con le legittime aspettative di guadagno del produttore fonografico o cinematografico, il quale – indipendentemente dal contenuto del supporto prodotto – ha il diritto di godere dello sfruttamento economico di esso o delle copie che ne derivino e quindi il diritto esclusivo di autorizzarne operazioni come la riproduzione, la distribuzione, la messa a disposizione del pubblico o il noleggio.

Anche coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva sono titolari di diritti connessi, tra i quali il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la distribuzione o la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni.

Vi sono poi i diritti connessi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, come i musicisti, i ballerini e i cantanti, i quali hanno il diritto esclusivo non soltanto di autorizzare la fissazione delle proprie prestazioni artistiche, ma altresì di autorizzare e di trarre un guadagno. Indipendentemente dai diritti connessi, i produttori di fonogrammi, gli interpreti e gli esecutori, hanno inoltre il diritto di ricevere un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi (da essi prodotti o sui quali è stata autorizzata la fissazione delle prestazioni artistiche) a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite.

Le fattispecie, alle quali fa riferimento l'articolo 25-*novies* del d.lgs. 231/01 , in materia di violazione del diritto d'autore, sono:

- ***Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).***
- ***Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).***

In base all'art. 171, comma 1, lett. a *bis*, è punito chiunque ponga in essere qualsiasi forma a disposizione del pubblico opere dell'ingegno protette, immettendole in un sistema di reti telematiche.

Occorre precisare che quando lo stesso fatto descritto sia diretto a fine di lucro, ricadrà nelle previsioni di cui all'art. 171-*ter*, secondo comma, lett. a *bis*.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).**
- **Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).**

Il primo comma descrive la condotta illecita per il tramite di una pluralità di espressioni ("abusivamente duplica [...] programmi per elaboratore o [...] importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione"), tutte richiamanti particolari modalità di utilizzo del software ed idonee ad arrecare un pregiudizio agli interessi patrimoniali facenti capo al titolare dei relativi diritti di sfruttamento. In sostanza, l'indicazione del comportamento vietato viene operata dall'art. 171-bis facendo riferimento al contenuto dei vari diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno.

Relativamente alla nozione di duplicazione, tale condotta, con riferimento al software, consiste, in primo luogo, una copiatura dei *files* da un supporto materiale - che può essere l'*hard disk* di un *personal computer*, un *floppy disk*, un *compact-disc* - ad un altro supporto - di tipologia analoga a quella ora indicata - di modo che l'autore della duplicazione viene in possesso dei dati "senza che la precedente situazione di fatto venga modificata a danno del soggetto già possessore originario.

Tuttavia le attività indicate dalla norma non presuppongono necessariamente la sussistenza di un supporto materiale e potrebbero quindi essere commesse anche attraverso il downloading non autorizzato di un programma.

Si ritengono comprese nella previsione in esame le violazioni della licenza d'uso di un programma, per cui si risponderà di abusiva riproduzione anche quando non si ottemperi alle condizioni contrattuali che regolano i rapporti tra il titolare dei corrispondenti diritti e il fruitore del programma.

Peraltro, per essere penalmente rilevante, la duplicazione deve determinare la produzione di una copia identica del programma, non invece la rielaborazione o la creazione di un nuovo software, anche se simile, a condizione che per tale operazione non sia stato indebitamente utilizzato o modificato il programma cui ci si "ispira".

È invece esclusa dallo spettro della norma la copia "di *back up*", quella copia di riserva che l'utente produce per evitare la perdita del programma.

Inoltre, si rileva che la duplicazione o distribuzione non autorizzata del programma deve essere diretta ad un fine di profitto. Un obiettivo che va oltre il fine di lucro, non esaurendosi

in una finalità di guadagno, bensì caratterizzando anche le condotte ispirate da una finalità di risparmio, nel senso di una mancata diminuzione patrimoniale (es. l'utilizzazione dello stesso programma su più postazioni).

Per quanto concerne lo scopo commerciale o imprenditoriale che deve connotare la detenzione del programma, si tratta di finalità che attengono al contesto dell'azione, per cui tale attività (statica) rileverà non soltanto quando sia destinata alla vendita, ma anche quando sia diretta ad un uso meramente interno del programma in un'azienda, o nel caso in cui esso risulti utile o necessario nello svolgimento dell'attività imprenditoriale.

La medesima norma punisce, inoltre, la locazione di programmi non contrassegnati dalla SIAE<sup>21</sup>, in quelle ipotesi in cui sia previsto il contrassegno. La ragione è chiara se si considera che i diritti di utilizzazione economica sono fra loro indipendenti, potendo essere ceduti singolarmente (es. la licenza d'uso su un determinato supporto non conferisce il diritto di cederlo in locazione, così come, per altro verso, l'acquisizione del possesso legittimo di materiale protetto dal diritto d'autore non comporta anche il diritto di diffonderlo in pubblico) e che dal contrassegno apposto su ogni singolo supporto, emerge il contenuto del diritto in esso racchiuso (es. di solito sui cd contenenti file musicali o videogiochi si avverte che ne è vietato il noleggio).

Soltanto il supporto che sia passato per l'intermediazione (pressoché) necessaria della SIAE, anche quando esso non sia soggetto a contrassegno, garantisce che siano stati rispettati i diritti di utilizzazione economica sull'opera dell'ingegno in esso racchiusa.

La seconda parte del primo comma dell'art. 171-*bis* punisce le condotte di duplicazione, distribuzione, vendita, detenzione, locazione riferite (non ai supporti contenenti il programma informatico, bensì) a "qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".

La norma in parola realizza una forma di anticipazione della tutela degli interessi patrimoniali aggrediti, volta a prevenire l'accesso e l'abusiva duplicazione del software mediante, appunto, l'uso di mezzi idonei a rimuovere o eludere i sistemi di protezione, come dimostrato dal fatto che la norma richiede "che il mezzo al quale si fa riferimento abbia come finalità unica quella di superare le protezioni poste a salvaguardia del *software*".

Relativamente alla condotta di cui all'art. 171-*bis*, 2 comma, si rileva che l'illiceità della condotta non possa ascriversi all'esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati; essa scatta solo a condizione che si travalichino i limiti gestionali

---

<sup>21</sup> La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Tale contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto; deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore; deve infine indicare un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché la sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

della raccolta o si determini un danno al costituente.

- **Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:**
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
  - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
  - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
  - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
  - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);

- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- abusiva, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero abusiva riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (h-bis) <sup>22</sup>
- **Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:**
  - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
  - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
  - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).

Le previsioni dell'art. 171-ter commi 1 e 2 sono posta a tutela dei diritti dei produttori fonografici e videografici e sono tese a sanzionare la cosiddetta "pirateria" fonografica e videografica. Devono essere autorizzate dall'avente diritto la riproduzione e la diffusione in pubblico di quelle opere dell'ingegno che siano destinate alla vendita e al mercato televisivo e cinematografico, così come devono essere autorizzate la riproduzione e la diffusione di supporti che contengano fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive.

Alla medesima autorizzazione sono soggette la riproduzione o la diffusione di opere letterarie, drammatiche, musicali etc., o di parti di esse, poiché tali diritti appartengono esclusivamente al titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera: quando tali attività vengano eseguite abusivamente e siano destinate al commercio (in ciò ritenendosi integrato il fine di lucro), configureranno il delitto in esame.

---

<sup>22</sup> Lettera inserita dall'articolo 3, comma 1, della Legge 14 luglio 2023, n. 93

I diritti dei produttori o comunque dei titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera dell'ingegno si riterranno altresì violati anche da coloro che, pur non avendo materialmente riprodotto o diffuso le opere protette o i supporti videografici o fonografici contenenti un'opera dell'ingegno, li detengano per la vendita o per la distribuzione, li proiettino in pubblico o li trasmettano per radio o per televisione o li facciano ascoltare in pubblico.

Se è il produttore ad avere il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera prodotta, ciascuna delle operazioni indicate, che sia quindi diretta a conseguire un lucro indebito, raffigura infatti un illecito sfruttamento economico dell'opera.

Alla medesima ragione si ispira la previsione penale dei casi in cui le operazioni sopra indicate abbiano ad oggetto supporti non contrassegnati dalla SIAE (nei casi in cui il contrassegno sia obbligatorio): la mancanza del contrassegno, secondo la norma, fa infatti presumere l'illiceità del supporto.

Una seconda ipotesi di reato si configura quando colui che abbia fruito di un'opera "ad accesso condizionato", la ritrasmetta o diffonda, senza averne l'autorizzazione.

Nella stessa ottica di tutela sono punite la fabbricazione, la distribuzione e la pubblicizzazione a scopo di vendita o di noleggio, o la detenzione a scopo commerciale di dispositivi che consentano l'accesso illecito a servizi ad accesso condizionato (al pagamento di un canone); così come la rimozione (non consentita) dei dispositivi antipirateria e la diffusione per radio o per televisione di materiale protetto da cui tali dispositivi siano stati rimossi. La tutela penale dei diritti di utilizzazione economica dell'opera protetta, se da un lato si estende a quelle attività che minaccino la violazione del diritto d'autore, dall'altro conduce a punire anche chi si sia avvantaggiato del materiale in tal modo "alterato".

- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).**

Anche i supporti per i quali non sia previsto il contrassegno non si sottraggono alla intermediazione della SIAE, per cui il produttore o l'importatore, che intenda metterli in commercio sul territorio nazionale, avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente alla SIAE i dati identificativi dell'opera.

- **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).**

La norma punisce non soltanto chi installi e utilizzi (per uso pubblico o privato) per fini fraudolenti i decodificatori di trasmissioni televisive criptate ("ad accesso condizionato" "indipendentemente dall'imposizione di un canone"), ma anche chi produca o distribuisca gli stessi apparecchi.

## 10.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto<sup>23</sup>, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/01:

1. **Acquisto di prodotti cinematografici/televisivi, audiovisivi, sequenze di immagini in movimento ed altre opere protette dal diritto d'autore e relativi diritti free TV (compresi eventuali diritti accessori)**
2. **Acquisto di prodotti cinematografici/ televisivi, audiovisivi, sequenze di immagini in movimento ed altre opere protette dal diritto d'autore e relativi diritti full rights**
3. **Coproduzione di opere cinematografiche e home video**
4. **Vendita alla PA ed a clienti privati di opere cinematografiche, audiovisive, sequenze di immagini in movimento ed altre opere protette dal diritto d'autore, prodotte o acquistate da terzi (ivi inclusi diritti) e Distribuzione prodotti cinematografici e home video**
5. **Produzione e distribuzione di CD e DVD**
6. **Pubblicazione di contenuti sul sito internet/canali web aziendali**
7. **Installazione di programmi informatici protetti (es. software e banche dati)**

## 10.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

### 10.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;

---

<sup>23</sup> Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

- duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
- utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi di cui sopra;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi contenuti;
- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico illegittimamente un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali.
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, o trasmettere con qualsiasi mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, trasmettere con qualsiasi mezzo fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato;
- ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbricare, importare, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per vendita o noleggio, detenere per scopi commerciali o utilizzare a scopo commerciale attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le "misure tecnologiche di protezione" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
- rimuovere abusivamente o alterare "informazioni elettroniche" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere, comunicare con qualsiasi mezzo o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;



- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, *files* di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare (ad opera di uno o più responsabili a ciò espressamente delegati) preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- verificare che per tutti i contenuti di cui sopra che vengano immessi in rete ad opera di terzi o acquistati dalla Società e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno.
- parimenti, verificare che l'immissione in rete di tutti i predetti contenuti da parte degli utenti avvenga previa identificazione (registrazione e autenticazione) degli utenti medesimi e espressa assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi in ordine all'immissione in rete di contenuti protetti dalle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- in ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di upload, inserimento di contenuti in blog, forum, community etc. e la rimozione immediata di quelli non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo;
- utilizzare solo software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

### **10.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili

rilevate.

Per le attività svolte in service da RAI, nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

- 1. Acquisto di prodotti cinematografici/televisivi, audiovisivi, sequenze di immagini in movimento ed altre opere protette dal diritto d'autore e relativi diritti free TV (compresi eventuali diritti accessori)**
- 2. Acquisto di prodotti cinematografici/ televisivi, audiovisivi, sequenze di immagini in movimento ed altre opere protette dal diritto d'autore e relativi diritti full rights**
- 3. Coproduzione di opere cinematografiche e home video**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, con specifico riferimento a utilizzo, conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini, fotografie, programmi per elaboratore e banche di dati protetti dal diritto d'autore (le "Opere").

In particolare, devono essere rispettate:

- le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti;
- le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati;
- meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
- l'adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;
- la verifica - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo;
- il coinvolgimento della competente Struttura nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:

- di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sulle opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

**4. Vendita alla PA ed a clienti privati di opere cinematografiche, audiovisive, sequenze di immagini in movimento ed altre opere protette dal diritto d'autore, prodotte o acquistate da terzi (ivi inclusi diritti) e Distribuzione prodotti cinematografici e home video**

**5. Produzione e distribuzione di CD e DVD**

**6. Pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendale**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale F-Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", alla quale si rimanda.

**7. Installazione di programmi informatici protetti (es. software e banche dati)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale F-Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", alla quale si rimanda, e nel rispetto degli standard di controllo per il processo "Acquisto di lavori, beni e servizi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo di rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati;
- meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
- l'adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;
- la verifica formalizzata - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo;
- la gestione delle licenze software che preveda, fra l'altro: a) le modalità di definizione del fabbisogno; le modalità di gestione del processo d'acquisto delle licenze; c) le modalità di verifica delle licenze in uso rispetto a quelle acquistate;

- la disciplina dell'installazione di programmi informatici protetti e l'individuazione di un soggetto responsabile dell'acquisto dei programmi informatici protetti diverso dal responsabile dell'installazione degli stessi.

## 11. PARTE SPECIALE H- Reati Ambientali

### 11.1 Le fattispecie rilevanti dei reati ambientali

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01 con la precisazione che risultano applicabili alle attività di Rai Cinema i soli reati relativi alla gestione dei rifiuti e alla tutela dell'ozono stratosferico.

#### **Reati previsti dal Codice Penale**

#### ***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

#### ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)***

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Il rischio di commissione di tale reato si potrebbe configurare nel caso di attività aziendali svolte all'interno di aree naturali protette.

#### ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)***

Se taluno dei fatti di cui agli artt 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

***Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (art. 452-octies)***

Quando l'associazione di cui all'art 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

***Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-sexies)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

### **Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

#### ***Inquinamento idrico (art. 137)***

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

La disposizione in esame contiene 14 fattispecie penali. Nella generalità dei casi trattasi di reati di c.d. pericolo astratto o presunto, per la cui sussistenza non è richiesta né alcuna specifica e concreta idoneità lesiva né che la condotta abbia posto in pericolo il bene protetto.

Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da "chiunque"; di fatto, però, posto che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si tratta di reati propri dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività artigianale o produttiva del servizio.

La tutela penale si articola su quattro tipologie di reato:

- a) scarico senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata;
- b) superamento dei valori limite contenuti in alcune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi fissati dalle regioni, province autonome o autorità amministrative;
- c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali o

regionali;

- d) violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

**Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)

Il comma 1 dell'articolo 256 contempla, tra le possibili forme di gestione illecita dei rifiuti (propri o prodotti da terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione, qualora poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della P.A. ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

È un reato di pericolo astratto, in quanto il legislatore punisce l'esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione anche nel caso in cui in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

Il comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Per aversi discarica è necessaria una stabilità, se non una vera e propria abitudine nella condotta di abbandono dei rifiuti in una determinata area a ciò destinata, non essendo viceversa riconducibile a tale concetto un comportamento occasionale di abbandono, che rientra nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 255 comma 1 e 256 comma 2. La discarica si differenzia anche dal deposito incontrollato presentando carattere di definitività.

La gestione della discarica, invece, costituisce un'attività successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore o da altri soggetti e consiste nell'attivazione di una organizzazione di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti.

Il comma 5 configura un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.



Tale fattispecie integra un'ipotesi di reato comune, posto che il divieto si rivolge a tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di rifiuti.

L'attività di miscelazione è da intendersi come unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere ardua o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati.

Detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.

### **Siti contaminati (art. 257)**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

La disposizione in esame punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo.

La norma incrimina, altresì, colui che autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte.

Il comma 2 contempla una circostanza aggravante, punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

La formula "sostanze pericolose" va riferita ai rifiuti indicati come tali nell'allegato D; per le sostanze contenute in scarichi idrici, il riferimento è da intendersi alle tabelle cui rinvia l'art. 137; viceversa, non si rinvenivano definizioni o classificazioni di sostanza pericolose per l'aria nel d.lgs. 152/2006.

### **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)**

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

#### **Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)**

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

L'art.259 prevede due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Ai sensi del regolamento CE n. 1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata a) senza previa notifica alle autorità competenti, b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti; c) con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; d) in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di trasporto; e) in modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale e f) in contrasto con gli articoli del regolamento stesso.

La disposizione di cui all'art. 260 incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di ingiusto profitto.

Il delitto non è strutturato in forma associativa, pertanto, potrebbe essere compiuto anche da una sola persona che riesca a gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Ai fini della configurabilità dell'illecito, tuttavia, è necessario che le operazioni siano effettivamente realizzate.

L'illecito può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge.

#### **Inquinamento atmosferico (art. 279)**

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

#### **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

La disposizione di cui all'art.1 contiene un vero e proprio elenco di comportamenti illeciti.

Si tratta di una norma incriminatrice costruita secondo una tecnica analitico – casistica che si apre con una clausola di riserva: “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.

I fatti decritti in detto articolo sono i più gravi tra quelli previsti in materia di illecito commercio internazionale di specie super protette inserite nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997.

Le condotte incriminate dalla lettera a) sono quelle di importazione, esportazione e riesportazione senza il certificato o la licenza non validi.

La lettera b) contempla il fatto di chi omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza di importazione o di esportazione, ovvero in un certificato di riesportazione.

La lettera c) punisce chiunque utilizza gli esemplari di specie indicate nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997 in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o di certificazione che vengono rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente.

La lettera d) contempla le condotte di trasporto o transito, anche per conto terzi, senza le certificazioni prescritte.

La lettera e) incrimina un fatto precedentemente non previsto come reato: commercio di esemplari di specie protette.

La lettera f) si articola in una serie di condotte illecite caratterizzate dal comune denominatore della finalità di lucro.

L'ultima previsione dell'articolo in esame, contenuta al comma 3, concerne una fattispecie di illecito amministrativo che ricorre in caso di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione del regolamento CE n. 939/1997.

Relativamente alla disposizione di cui all'art.2, l'oggetto materiale del reato è costituito dagli

esemplari (di animali e piante) delle specie elencate negli Allegati B e C del regolamento CE n. 338/1997.

I fatti previsti dalle lettere da a) a f) sono del tutto identici a quelli tipizzati alle stesse lettere dell'articolo 1, pur concernendo esemplari di specie soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è, infatti, quella alternativa dell'ammenda o dell'arresto con possibilità di oblazione.

Ai sensi del comma 2, in caso di recidiva le suddette pene da alternative divengono cumulative.

Il comma 4 prevede un'altra fattispecie di illecito amministrativo: l'omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato.

La norma sanziona il mancato adempimento all'obbligo del richiedente di informare del precedente rigetto l'organo di gestione a cui sottopone la nuova domanda di licenza o certificato.

Le fattispecie dell'art. 16 del regolamento CE n. 338 del 1997 rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 1 sono quelle concernenti: 1) un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati - lettera a); 2) la falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientificamente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato - lettera c); 3) l'uso di una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario - lettera d); 4) la omessa o falsa notifica all'importazione - lettera e) e 5) la falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del regolamento stesso.

Si tratta di ipotesi di falsità in atti, sanzionate con le pene per queste previste dal codice penale.

Il comma 2 dell'articolo richiama il d.lgs. 43/1973 che costituisce il TU delle disposizioni in materia doganale.

La disposizione di cui all'art.6 vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Ai sensi del comma 2, l'individuazione delle specie di cui al precedente comma e la predisposizione dell'elenco di tali esemplari è stata demandata dal legislatore al Ministro dell'ambiente, insieme al Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il comma 3 prevedeva l'obbligo per i soggetti che, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui vengono indicati i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1, detenevano esemplari compresi nell'elenco, di farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 6 indica, invece, nei confronti di quali soggetti le disposizioni dei precedenti commi

non si applicano.

**Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

**Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2, e 9, co. 2, sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

## **11.2. Rai Cinema e l'ambiente**

Per la gestione delle attività sensibili, Rai Cinema ha predisposto la seguente documentazione:

- "Politica integrata ambiente, salute e sicurezza" a firma del Datore di Lavoro;
- "Manuale di gestione integrata", che definisce il sistema di gestione di Rai Cinema in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente;
- Modulo MOD SGI 4.2.0a "Distribuzione interna politica";
- Modulo MOD SGI 4.2.0b "Distribuzione esterno politica";
- "Regolamento sulla sicurezza e tutela della salute";
- "Analisi ambientale iniziale", che identifica le attività svolte da Rai Cinema che hanno o possono avere un potenziale impatto sull'ambiente.

Si specifica che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e degli impianti a servizio delle infrastrutture (es. impianti di condizionamento, impianti e presidi antincendio, centrali termiche, ecc.) sono regolate e definite sulla base di un contratto tra Rai Cinema e RAI e sono gestite dalla Direzione Acquisti di RAI.

### 11.3. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'analisi dei processi aziendali di Rai Cinema, svolta nel corso del Progetto<sup>24</sup>, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

1. **Pianificazione:** l'attività di pianificazione è volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
2. **Attuazione:** l'attività di attuazione è volta a definire:
  - strutture organizzative e responsabilità;
  - modalità di formazione e comunicazione;
  - modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;
  - modalità di controllo operativo;
  - gestione delle emergenze;
  - selezione e monitoraggio dei fornitori.

In particolare, con riferimento al controllo operativo, le attività sensibili individuate sono:

- gestione dei rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
  - gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.
3. **Controllo e azioni correttive:** l'attività di controllo e azioni correttive è volta a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali.
  4. **Riesame della Direzione:** l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il sistema di gestione ambientale è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

### 11.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

#### 11.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni, limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

---

<sup>24</sup> Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-undecies del d.lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari devono attenersi, a quanto di seguito previsto:

- ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- i materiali devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati, procrastinando il più possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto;
- i rifiuti devono essere preferibilmente avviati a recupero anziché a smaltimento e diminuendo il più possibile la quantità complessiva di rifiuti prodotti;
- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- i rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare la Società cura che l'utilizzo, il prelievo, la raccolta e la consegna avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente;
- nelle attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze;
- nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela ambientale la Società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal d.lgs. n.152/2006 e, naturalmente, dal d.lgs. 231/01, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l'ambiente nel suo insieme venga tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

### 11.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

Per le attività svolte in service da RAI, nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

## 1. Pianificazione

Per tale attività la regolamentazione prevede:

**Politica:** l'esistenza di una Politica Ambientale formalizzata che definisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:

- sia appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle attività;
- contenga l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale applicabili, al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento;
- sia attuata e mantenuta attiva;
- sia adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione;
- sia resa disponibile al pubblico;
- sia formalmente approvata dall'Alta Direzione aziendale.

**Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali:** l'esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per:

- l'identificazione degli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza;
- la valutazione della significatività degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
- la tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali.

La metodologia di valutazione della significatività degli aspetti ambientali prevede il criterio normativo come elemento da sottoporre a valutazione ed assicura che gli aspetti ambientali rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 siano considerati significativi nell'ambito del Sistema di Gestione.

**Prescrizioni normative e autorizzative:** l'esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:

- l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
- l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.



**Obiettivi e traguardi:** l'esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. In particolare gli obiettivi e i traguardi sono:

- misurabili (ove possibile);
- coerenti con la Politica ambientale e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi;
- attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento (finanziari, umani);
- adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione.

Sono stabilite inoltre modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente.

## 2. Attuazione

Per tale attività la regolamentazione prevede:

**Sistema di deleghe:** l'esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- i) prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- ii) garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- iii) indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia ambientale;
- iv) prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- v) definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;

- vi) prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- vii) disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

**Ruoli e Responsabilità:** la definizione di ruoli e responsabilità per l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale e per la gestione delle tematiche ambientali.

L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:

- è documentata in modo formalizzato;
- è comunicata all'interno dell'organizzazione;
- è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
- tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

**Competenze e Formazione:** l'esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative. Tale norma prevede:

- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi;
- l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
- l'identificazione delle necessità formative;
- la predisposizione di un "Piano di Formazione" che includa tra gli argomenti, almeno i seguenti:
  - importanza della conformità alla Politica Ambientale, alle procedure e ai requisiti del Sistema di Gestione ambientale;
  - aspetti ambientali significativi e relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati all'attività lavorativa svolta;
  - ruoli e responsabilità;
  - conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate;
  - adempimenti normativi e contenuti delle procedure specifiche volte a garantire il rispetto degli adempimenti applicabili.
- la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.

**Comunicazione:** la definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione della comunicazione interna ed esterna (inclusa la comunicazione e la reportistica nei confronti

degli Enti di controllo).

In riferimento alla comunicazione interna, esistenza di normative aziendali per assicurare la comunicazione tra i differenti livelli e le diverse direzioni dell'organizzazione.

In riferimento alla comunicazione esterna e alle visite ispettive, esistenza di procedure che definiscano ruoli, responsabilità e modalità per la gestione di eventuali visite ispettive da parte delle Autorità Competenti, per la ricezione delle richieste provenienti dalle parti interessate esterne (ivi inclusi gli Enti di Controllo), per la gestione di reclami da parte di terzi, la registrazione di tali richieste nonché la tracciabilità delle risposte e dei documenti fornite da parte dell'organizzazione.

**Documentazione:** l'esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale.

In particolare, tali normative riportano le modalità di gestione (es.: approvazione, diffusione, aggiornamento e controllo) e conservazione/archiviazione della documentazione stessa e in particolare:

- definizione dei documenti rilevanti in materia ambientale;
- definizione delle responsabilità per l'approvazione, il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali documenti;
- definizione delle modalità attuate per la corretta distribuzione dei documenti e per il corretto utilizzo degli stessi (es.: assicurare che rimangano leggibili e facilmente identificabili);
- definizione delle modalità di identificazione dei documenti obsoleti e delle modalità adottate per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati.

In particolare la normativa regola le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie.

**Controllo operativo:** l'esistenza di norme aziendali per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività della Società, con particolare riguardo alle attività che potrebbero comportare la commissione dei reati ambientali previsti nel d.lgs. 231/01.

**Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero:** l'esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;

- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto (es. iscrizione al SISTRI);
- gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
- dei requisiti per il deposito temporaneo (es. limiti quantitativi e temporali, cartellonistica, etichettatura, contenitori, caratteristiche tecniche delle aree di deposito – es. impermeabilizzazione, copertura, sistemi di drenaggio, standard di costruzione);
- del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi (intermediari, trasportatori, recuperatori, smaltitori) a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (es. formulari, registro di carico e scarico, MUD, certificati analitici, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni);
- verifica del ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

**Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono:** l'esistenza di una normativa aziendale che disciplini l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono (es. *impianti di condizionamento e refrigerazione, pompe di calore, sistemi antincendio*) utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute (es. *cfcl, halon, hcfc, hbcf*);
- verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- definizione di piani di manutenzione programmata (es. *verifica delle fughe di gas*) dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente (*verifiche semestrali/annuali in funzione dei quantitativi di gas contenuti, utilizzo di strumenti di gas leak detection conformi ai requisiti*);

- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

**Selezione dei fornitori – terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale:** l'esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione.

In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale (es. realizzazione scavi, costruzioni, demolizioni, spurghi e pulizie caditoie, manutenzioni, altre attività che possono comportare la commissione di un reato ambientale);
- qualifica iniziale e riquifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali (es. idoneità tecnica, possesso delle iscrizioni/autorizzazioni/abilitazioni obbligatorie, disponibilità di mezzi idonei da parte degli appaltatori, adozione di sistemi di gestione certificati);
- definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal d.lgs. 231/01) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale (es. responsabilità in materia di gestione dei rifiuti e definizione del ruolo di produttore dei rifiuti eventualmente generati nel corso delle attività appaltate, obblighi in caso di eventi contaminanti, obbligo di informativa periodica alla committente, titolarità di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata);
- definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della società o per conto della società (es. aree e modalità per la gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti eventualmente prodotti, procedure di emergenza ambientale);
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.

### 3. Controllo e azioni correttive

Per tale attività la regolamentazione prevede:

**Sorveglianza e misurazione:** l'esistenza di una norma aziendale che definisca:

- ruoli, responsabilità e modalità per le attività di sorveglianza e misurazione delle caratteristiche ambientali delle proprie operazioni (es. emissioni in atmosfera, scarichi idrici, tenuta di serbatoi e vasche, verifica fughe di gas lesivi dell'ozono);
- modalità di registrazione e archiviazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni e della conformità ai requisiti normativi nonché agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell'organizzazione (es. certificati analitici, report di analisi in continuo, report di misurazioni, verbali).

**Incidenti e non conformità:** l'esistenza di una norma aziendale che definisca le modalità di rilevazione delle non conformità (NC) ambientali reali o potenziali, e di individuazione, registrazione e attuazione delle azioni correttive (AC) e preventive (AP). In particolare, la norma definisce i requisiti per:

- identificare e correggere le NC e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
- esaminare le NC, determinarne le cause e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
- valutare la necessità di azioni tese a prevenire le NC ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
- identificare ruoli e responsabilità a cui competono l'attuazione delle azioni e la verifica dell'adeguatezza delle stesse;
- registrare i risultati delle AC e delle AP intraprese, e riesaminarne l'efficacia.

**Controllo registrazioni:** l'esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità per il controllo delle registrazioni predisposte in materia ambientale (identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità, conservazione e eliminazione delle registrazioni). In particolare tale norma prevede:

- identificazione delle tipologie di registrazioni che devono essere conservate (es.: certificati analitici, registri di controllo e manutenzione, registrazioni relative alla gestione rifiuti, registrazioni di audit e riesami, registrazioni relative all'addestramento in campo ambientale, etc.);
- definizione delle responsabilità per la raccolta e la conservazione delle registrazioni effettuate;
- definizione delle modalità e delle tempistiche per la raccolta e la conservazione delle stesse;
- modalità per garantire la leggibilità, identificabilità e rintracciabilità delle registrazioni.

**Audit interni:** l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica del rispetto delle procedure definite (Audit) in materia ambientale. In particolare, tale norma definisce:

- la periodicità degli audit e le tempistiche per la programmazione delle attività;

- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e di applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa e dalle prescrizioni applicabili;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione aziendale.

**Reporting:** l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione ambientale e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- risultati degli audit (inclusi verbali di riesame ed eventuali comunicazioni/verbali provenienti dalle parti interessate esterne, quali Enti di Controllo e terzi);

Inoltre il report deve assicurare che l'Organismo di Vigilanza sia informato circa modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura delle attività sensibili e il Modello.

#### 4. Riesame della Direzione

Per tale attività la regolamentazione prevede:

**Riesame:** l'esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'azienda.

In particolare, tale norma deve prevedere lo svolgimento delle seguenti attività e la tracciabilità/documentazione del loro svolgimento:

- la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'azienda sottoscrive;
- il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi, e l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- l'analisi dei risultati degli Audit;
- l'analisi dei risultati del monitoraggio delle performance ambientali;
- lo stato delle azioni correttive e preventive, oltre che lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo (tenendo conto l'impegno al miglioramento continuo).

**12. Parte Speciale “I” – Delitti di terrorismo, delitti contro la personalità individuale, reati transnazionali, delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.**

**12.1 Le fattispecie rilevanti (art. 24-ter, art. 25-quater, art. 25-quinquies, art. 25-decies, art. 25-duodecies del d.lgs. 231/01, artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146)**

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

**12.1.1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall’art. 24-ter del d.lgs. 231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria richiamato dall’art. 25-decies del d.lgs. 231/01 e dei reati transnazionali richiamati dagli artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146**

L’art. 2, co. 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti, con l’introduzione dell’art. 24-ter, in relazione ai seguenti delitti associativi:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) anche finalizzata a commettere i delitti di prostituzione minorile (art. 600-bis); pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), pornografia virtuale (art. 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies), violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali con minorenni (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), adescamento di minorenni (art. 609-undecies);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associazioni;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 09/10/1990, n. 309);



- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3, L. 18/04/1975, n. 110.

L'art. 10 della L. 26/03/2006, n. 146, aveva in precedenza introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati commessi con modalità transnazionale<sup>25</sup>:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 09/10/1990, n. 309);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, d.p.r. 23/01/1973, n. 43);
- traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25/07/1998, n. 286
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

#### **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o

---

<sup>25</sup> Al riguardo, si ricorda che reato transnazionale è quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-  
quater D.P.R. 43/73)**

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.  
74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)**

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione – peraltro meramente eventuale – dei delitti concretamente programmati. L'associazione – che deve essere formata almeno da tre persone – si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc. La punibilità dell'ente è oggi peraltro espressamente estesa anche alle associazioni che perseguano lo specifico scopo di realizzare il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ovvero, nella forma transnazionale, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e del traffico di migranti.

In ragione della peculiare struttura dei reati in esame, è opportuno evidenziare che – al fine di evitare indebite estensioni dell’ambito applicativo del Decreto ed in ossequio al principio di legalità sancito all’art. 2 i criteri dell’interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti-scopo del sodalizio criminoso.

Inoltre, come già evidenziato, ai fini della sussistenza dell’illecito, non è necessario che detti illeciti siano effettivamente commessi, essendo sufficiente che siano semplicemente ricompresi tra gli scopi dell’associazione.

La punibilità dell’ente è prevista anche per il reato di associazione di tipo mafioso che, ai sensi dell’art. 416-*bis*, co. 3, sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso, che si concretizza nella forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È opportuno al riguardo evidenziare che la punibilità dell’ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all’associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all’ipotesi di c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell’associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all’organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l’ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma dell’art. 14, co. 4, l’interdizione definitiva dall’attività. Al riguardo, la Relazione al Decreto e l’art. 10, co. 4, della l. 146/2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell’ipotesi in cui “l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati”.

#### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Tale reato reprime la condotta di chiunque accetta la promessa di procurare voti, mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-*bis*, in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La pena prevista dal Legislatore è reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

#### **Sequestro di persona (art. 630 c.p.)**

Tale reato si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata.

**Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 286/98)**

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

**Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).**

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal

favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).**

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere<sup>26</sup>.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

**12.1.2. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/01**

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 231/01. Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi special", le seguenti fattispecie:

A. quanto ai delitti previsti dal codice penale:

**Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.):** "Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

**Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.):** "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di

---

<sup>26</sup> La fattispecie incriminatrice in commento è stata introdotta nel codice penale, e in particolare nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, dall'art. 20 della legge n. 63 del 2001.

comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270-bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

**Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.):**  
“Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.

**Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)**  
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, è punito chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies.

**Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

Tale reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

**Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.)**

Tale reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Sebbene con pene inferiori, è punito altresì chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma.

**Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.)**

Tale reato punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies.

**Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e

sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

**Confisca (art. 270 septies c.p.)**

Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

**Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.):** “Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

**Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.):** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

**Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)**

Tale reato punisce chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito altresì chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le stesse pene si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

**Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis. c.p.):**

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.”

**Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.):**

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.”

**Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)**

Tale reato punisce coloro che si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, se il delitto non è commesso. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

**Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)**

Tale reato punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302.

È altresì punito il solo fatto di partecipare all'associazione. I capi dell'associazione



soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

***Banda armata: formazione e partecipazione***

Tale reato punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano, una banda armata per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302. È punito altresì il solo fatto di partecipare alla banda armata.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

***Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.):*** “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti [id est: cospirazione politica mediante associazione; banda armata] è punito con la reclusione fino a due anni”.

B. quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- l'**art. 1 della L. 15/1980** prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- la **legge 342/1976** punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- la **legge 422/1989** punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Le attività di promozione, costituzione, organizzazione o direzione delle associazioni illecite potrebbero inoltre essere poste in essere utilizzando internet, strumento che garantisce l'anonimato e la possibilità di diffondere a molteplici destinatari qualsiasi tipo di messaggio criminoso. Bisogna sottolineare come l'art. 270-*bis* c.p. punisca espressamente anche l'attività di finanziamento delle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

**12.1.3. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-*quinquies* del d.lgs. 231/01**

L'art. 25-*quinquies* (Delitti contro la personalità individuale) del Decreto prevede:

*“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Il Decreto Legislativo 39/2014 (art. 3) ha inserito all'interno dell'articolo 25-*quinquies* del d.lgs. 231/01 un rimando all'articolo 609-*undecies* recante «Adescamento di minorenni», così includendo tale fattispecie nell'elenco dei reati riconducibili alle persone giuridiche.

Riportiamo, qui di seguito, i reati richiamati dall'art. 25-*quinquies*:

#### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),**

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

#### **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

Il reato consiste nel reclutamento o nell'induzione ovvero nel favoreggiamento, lo sfruttamento, nella gestione, nella organizzazione, nel controllo della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne trae profitto.

Inoltre la norma prevede la punizione di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

#### **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Commette tale reato chiunque:

a) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

b) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto;

c) assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

#### **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto oppure mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

#### **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)**

*“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.*

#### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

#### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

*“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.*

#### **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti*

anni.

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.*

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)**

*“è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

### **Adescamento di minorenni (609-undecies)**

*“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-*

quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescando un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione..”

Nella maggioranza dei casi il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici, redazioni, studi di registrazione, etc.) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati.

Inoltre, nell'ambito del “processo di produzione e di distribuzione”, il tipo di programma potrebbe astrattamente agevolare la consumazione di uno di questi delitti. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di “diffusione on line” potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona.

#### **12.1.4. La fattispecie del delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/01**

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;

esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

La legge 161/2017 ha integrato con due nuove fattispecie l'art. 25-duodecies (“Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare:

- l'art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 286/1998, vale a dire la condotta di chi “*promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*”, ivi comprese le relative aggravanti. Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;

- l'art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998, vale a dire la condotta di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato". Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi di condanna per i delitti di cui ai due punti sopra riportati, sono previste anche le sanzioni interdittive (ex art. 9) per una durata non inferiore a un anno.

### **12.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata, terrorismo, personalità individuale, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, transnazionali**

L'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto<sup>27</sup>, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi:

A. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/01 e dei reati transnazionali richiamati dagli artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

#### **1. Aree Editoriali di acquisto diritti e produzione cinematografica:**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

#### **2. Area acquisti lavori, beni, servizi e forniture (anche infragruppo) e consulenze (da società):**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

#### **3. Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**

- **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**
- **Selezione e gestione di agenti (persone fisiche e persone giuridiche)**

---

<sup>27</sup> Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

4. **Gestione risorse umane:**
    - **Selezione del personale dipendente**
    - **Gestione delle trasferte (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**
  5. **Promozione e relazioni esterne:**
    - **Organizzazione e partecipazione a festival cinematografici ed eventi**
    - **Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni**
    - **Gestione di omaggi, regali e benefici**
  6. **Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette al socio o al pubblico**
- B.** Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-*quater* del d.lgs. 231/01:
1. **Aree Editoriali di acquisto diritti e produzione cinematografica:**
    - **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
    - **Negoziazione e definizione del contratto**
    - **Esecuzione del contratto**
  2. **Area acquisti lavori, beni, servizi e forniture (anche infragruppo) e consulenze (da società):**
    - **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
    - **Negoziazione e definizione del contratto**
    - **Esecuzione del contratto**
  3. **Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**
    - **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
    - **Negoziazione e definizione del contratto**
    - **Esecuzione del contratto**
    - **Selezione e gestione di agenti (persone fisiche e persone giuridiche)**
  4. **Gestione risorse umane:**
    - **Selezione del personale dipendente**
    - **Gestione delle trasferte (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**
  5. **Promozione e relazioni esterne:**
    - **Organizzazione e partecipazione a festival cinematografici ed eventi**

- **Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni**
  - **Gestione di omaggi, regali e benefici**
6. **Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette al socio o al pubblico**
- C. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/01:
1. **Aree Editoriali di acquisto diritti e produzione cinematografica:**
    - **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
    - **Negoziazione e definizione del contratto**
    - **Esecuzione del contratto**
  2. **Area acquisti lavori, beni, servizi e forniture (anche infragruppo) e consulenze (da società):**
    - **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
    - **Negoziazione e definizione del contratto**
    - **Esecuzione del contratto**
  3. **Gestione risorse umane:**
    - **Selezione del personale dipendente**
  4. **Promozione e relazioni esterne:**
    - **Organizzazione e partecipazione a festival cinematografici ed eventi**
    - **Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni**
    - **Gestione di omaggi, regali e benefici**
  5. **Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette al socio o al pubblico**
- D. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/01:
6. **Gestione risorse umane:**
    - **Selezione del personale dipendente**

### **12.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

#### **12.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta - e dei Collaboratori Esterni - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - di:



- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter, art. 25-quater, art. 25-quinquies, art. 25-decies, art. 25-duodecies del d.lgs. 231/01, artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di:

- commettere o adottare una condotta, che possa costituire o essere collegata anche a reati transnazionali, afferente l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferente l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine; quali:
  - associarsi allo scopo di commettere più delitti tra cui, in particolare, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;
  - compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
  - compiere le medesime condotte di cui al punto precedente con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o che riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
  - favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;
  - indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;
  - aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità;
  - intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in relazione ai poteri attribuiti;

- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in relazione ai poteri attribuiti;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in relazione ai poteri attribuiti;
- promuovere, costituire, organizzare, dirigere il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico;
- commettere o adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi delitti contro la personalità individuale, quali:
  - la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga di una persona;
  - la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
  - l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;
  - la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile); l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
- lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale, ovvero materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi;
- l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
- l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori;
- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

### 12.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

Per le attività svolte in service da RAI, nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

#### **1. Aree Editoriali di acquisto diritti e produzione cinematografica:**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

#### **2. Area acquisti lavori, beni, servizi e forniture (anche infragruppo) e consulenze (da società):**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

#### **3. Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**

- **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**
- **Selezione e gestione di agenti (persone fisiche e persone giuridiche)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

#### **4. Gestione risorse umane:**

- **Gestione del personale dipendente (payroll, progressioni di carriera, premi, incentivi, indennità, maggiorazioni, ecc.)**
- **Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a persone fisiche**

- **Gestione delle trasferte (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Inoltre lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo di formalizzare le motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
- l'attribuzione della responsabilità della verifica:
  - dell'avvenuto ingresso della persona in coerenza con le motivazioni addotte;
  - del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione;
- la rilevazione delle persone delle quali la Società procura l'ingresso nel territorio di uno Stato con indicazione della data di uscita dallo stesso, ove prevista;
- la formalizzazione in uno specifico modulo di richiesta da inviare alla prefettura, in caso di assunzione di un cittadino extracomunitario residente all'estero;
- l'impegno a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro;
- l'archiviazione in apposita cartella del dipendente del contratto di soggiorno e del nulla osta rilasciato dall'ente delegato;
- l'accertamento dal parte della Funzione/Struttura competente, del possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, prima dell'avvio del rapporto di lavoro.

**5. Promozione e relazioni esterne:**

- **Organizzazione e partecipazione a festival cinematografici ed eventi**
- **Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni**
- **Gestione di omaggi, regali e benefici**
- **Gestione delle comunicazioni esterne**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

### 13. PARTE SPECIALE L - REATI TRIBUTARI

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

La categoria dei reati tributari ha subito una recente modifica con l'adozione del d.Lgs. 75 del 14 luglio 2020 con il quale è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interesse finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

In particolare, il citato Decreto ha introdotto modifiche che concernono il Codice penale, i delitti di contrabbando – innalzando le sanzioni penali per alcune fattispecie ritenute di particolare gravità – e di frode in agricoltura, i reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 e la responsabilità degli enti derivante da reato ex d.lgs 231/2001.

#### 13.1. Le fattispecie rilevanti dei reati in materia di reati tributari (art. 25 - quinquiesdecies del d.Lgs. 231/2001)

##### **Omessa dichiarazione (Art. 5 d.Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del d.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 e inserito da d.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)<sup>28</sup>**

L'Art.5 punisce il soggetto obbligato o il sostituto di imposta che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

Il crimine si verifica quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non si presenta, essendovi obbligati, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il reato comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del decreto 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. In tal caso, all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

##### **Dichiarazione infedele (Art. 4 d.Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del d.L. n.124 del 26**

---

<sup>28</sup> Art. 5 del d.L.gs. n. 74: "1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

**ottobre 2019 e inserito da d.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)<sup>29</sup>**

L'Art. 4 punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti.

L'illecito si verifica quando, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Il reato comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del decreto 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. In tal caso, all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

**Indebita compensazione (Art. 10-quater d.Lgs. n. 74 inserito da d.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)<sup>30</sup>**

L'Art.10-quater punisce chi vantando crediti non spettanti, li utilizza in compensazione su somme dovute.

Il reato si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ai 50.000,00 euro annui. In particolare, con l'espressione "somme dovute" ci si riferisce a qualsiasi versamento da eseguire mediante modello F24.

Il reato comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del decreto 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. In tal caso, all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

---

<sup>29</sup> Art. 4 del dD.L.gs. n. 74: "1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

<sup>30</sup> Art. 10-quater del D.L.gs.n.74: "1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.Lgs. n. 74/2000, commi 1 e 2-bis)**

Tale reato punisce chiunque che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (comma 2-bis) o cinquecento quote (comma 1).

### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.Lgs. n. 74/2000)**

La norma punisce chiunque che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.Lgs. n. 74/2000, commi 1 e 2-bis)**

La norma punisce chiunque che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (comma 2-bis) o cinquecento quote (comma 1)

#### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.Lgs. n. 74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

#### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.Lgs. n. 74/2000)**

La norma punisce chiunque che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

### **13.2. Identificazione delle attività e dei processi sensibili nell'ambito dei reati tributari**

Ad esito dell'analisi effettuata, le attività nel cui ambito le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del d.Lgs. 231/2001 potrebbero astrattamente realizzarsi, in via diretta o strumentale<sup>31</sup>, sono le seguenti:

- 1. Aree Editoriali di acquisto diritti e produzione cinematografica:**
  - **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
  - **Negoziazione e definizione del contratto**
  - **Esecuzione del contratto**
  
- 2. Area acquisti lavori, beni, servizi e forniture (anche infragruppo) e consulenze (da società):**
  - **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**
  - **Negoziazione e definizione del contratto**
  - **Esecuzione del contratto**

---

<sup>31</sup> Si intendono a rischio "strumentale" quelle attività nel cui ambito le fattispecie di reato prese in considerazione non possono verificarsi direttamente, ma in cui potrebbero aver luogo uno o più fatti presupposto per la successiva commissione dei reati medesimi nelle attività a rischio "diretto"



3. **Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**
  - **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
  - **Negoziazione e definizione del contratto**
  - **Esecuzione del contratto**
  - **Selezione e gestione di agenti (persone fisiche e persone giuridiche)**
4. **Gestione risorse umane:**
  - **Gestione del personale dipendente (payroll, progressioni di carriera, premi, incentivi, indennità, maggiorazioni, ecc.)**
  - **Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a persone fisiche**
5. **Promozione e relazioni esterne:**
  - **Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni**
6. **Area bilancio, amministrazione e finanza:**
  - **Gestione del credito (ivi comprese fatture attive)**
  - **Gestione del debito (ivi comprese fatture passive)**
  - **Gestione della tesoreria (pagamenti/incassi)**
  - **Gestione delle attività di predisposizione del bilancio**
  - **Gestione Fiscale**

### **13.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

#### **13.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione, dei seguenti principi - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art 25-quinquiesdecies del d.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Ad integrazione di quanto sopra, la presente Parte Speciale comporta per i destinatari del modello organizzativo il divieto di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, quali Soci, Sindaci e Revisori;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, ad esempio avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione in bilancio o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione nella contabilità dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- indicare in qualsiasi documento o dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Società in assenza di poteri formalmente attribuiti od esorbitando dai poteri attribuiti;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo improprio;
- emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- adottare qualsiasi comportamento avente per oggetto o per scopo di non adempiere agli obblighi fiscali previsti dalle normative applicabili.

Allo stesso tempo, la presente Parte Speciale comporta, per tutti i destinatari del modello organizzativo, l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria, al fine di fornire a quest'ultima un'informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni d'imposta della società e, più in generale, elementi reali e attendibili afferenti il rapporto giuridico tributario tra società ed Erario;

L'organizzazione aziendale, attraverso i propri protocolli e procedure, garantisce:

- la regolamentazione del flusso di informazioni con il collegio sindacale e l'organo incaricato della revisione legale, per consentire loro l'assolvimento delle funzioni attribuite dal codice civile, nonché verso l'ODV per i controlli di sua competenza;
- la predeterminazione di canali e tempistiche per sottoporre le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale della società;

- la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione non solo delle comunicazioni sociali, ma anche delle dichiarazioni fiscali;
- un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

### 13.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le Attività Sensibili rilevate della presente Parte Speciale.

Si deve premettere e tenere in considerazione che in forza del contratto di service tra Rai Cinema e RAI, quest'ultima svolge per conto di Rai Cinema gran parte delle attività di amministrazione contabile, finanziaria e fiscale (specificate nell'Allegato A del contratto di Service, denominato "Servizio di Amministrazione, Finanza e Affari Societari").

La Società garantisce che, nell'ambito del suddetto rapporto contrattuale e delle competenze di ognuna delle sue parti, sia sempre garantito il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

#### 1. **Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**

- **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale assumono particolare rilevanza i protocolli (-)di segregazione dei ruoli e delle responsabilità, (-)di formalizzazione delle esigenze di acquisto, (-)di generazione delle richieste di acquisto, (-)di acquisto in deroga/urgenza, (-)di gestione dell'albo dei fornitori, di valutazione del fornitore e di formalizzazione dell'iter di scelta, (-)di autorizzazione e di formalizzazione del contratto, (-)di gestione dei sub-appalti, (-)di gestione del contratto, (-)di registrazione degli impegni di spesa a sistema, (-)di ricevimento ed accettazione della prestazione, (-)di accertamento della coerente erogazione della prestazione a monte dell'autorizzazione del pagamento, (-)di tracciabilità dell'intero processo.

#### 2. **Area acquisti lavori, beni, servizi e forniture (anche infragruppo) e consulenze (da società):**

- **Selezione e valutazione del prodotto e del fornitore**

- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale assumono particolare rilevanza i protocolli (-)di segregazione dei ruoli e delle responsabilità, (-)di formalizzazione delle esigenze di acquisto, (-)di generazione delle richieste di acquisto, (-)di acquisto in deroga/urgenza, (-)di gestione dell'albo dei fornitori, (-)di valutazione del fornitore e di formalizzazione dell'iter di scelta, (-)di autorizzazione e di formalizzazione del contratto, (-)di gestione dei sub-appalti, (-)di gestione del contratto, (-)di registrazione degli impegni di spesa a sistema, (-)di ricevimento ed accettazione della prestazione, (-)di accertamento della coerente erogazione della prestazione a monte dell'autorizzazione del pagamento, (-)di tracciabilità dell'intero processo.

### **3. Aree vendite, distribuzione e commercializzazione:**

- **Selezione e valutazione dei clienti e partner distributivi**
- **Negoziazione e definizione del contratto**
- **Esecuzione del contratto**
- **Selezione e gestione di agenti (persone fisiche e persone giuridiche)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale assumono particolare rilevanza i protocolli (-)di segregazione dei ruoli e delle responsabilità, di negoziazione ai valori di mercato, (-)di tracciabilità delle decisioni assunte, (-)di valutazione delle controparti e di formalizzazione dell'iter di scelta, (-)di autorizzazione e di formalizzazione del contratto, (-)di avvio delle attività solo a valle del perfezionamento del contratto, (-)di adeguata verifica delle consegne e delle attività ottenute.

### **4. Gestione risorse umane:**

- **Gestione del personale dipendente (payroll, progressioni di carriera, premi, incentivi, indennità, maggiorazioni, ecc.)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda. In aggiunta ad essi, la presente Parte Speciale prevede:

- l'obbligo di corretta registrazione dei dati necessari per la redazione delle buste paga del personale e loro trasferimento a RAI SpA.;
- l'obbligo di verificare la corrispondenza delle buste paga del personale agli importi effettivamente corrisposti;

- l'obbligo di verificare e riconciliare il complessivo importo del costo del lavoro indicato nelle dichiarazioni e nei libri fiscali con il corrispondente importo risultante dalle buste paga.

- **Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a persone fisiche**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda. Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale assumono particolare rilevanza i protocolli (-) di segregazione dei ruoli e delle responsabilità, (-) di selezione del collaboratore o consulente, (-) di verifica dell'onorabilità del terzo, (-) di tracciabilità delle decisioni, (-) di formalizzazione dell'iter di scelta, (-) di autorizzazione e di formalizzazione del contratto.

In aggiunta si richiamano gli ulteriori protocolli (-) di registrazione degli impegni di spesa a sistema, (-) di ricevimento ed accettazione della prestazione, (-) di accertamento della coerente erogazione della prestazione a monte dell'autorizzazione del pagamento previsti per le attività di cui ai punti precedenti (nn. 1, 2 e 3 del presente paragrafo), da considerarsi obbligatori anche per quanto riguarda l'attività ora esaminata.

#### **5. Promozione e relazioni esterne:**

- **Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

#### **6. Area bilancio, amministrazione e finanza:**

- **Gestione del credito (ivi comprese fatture attive) / Gestione del debito (ivi comprese fatture passive)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

- **Gestione della tesoreria (pagamenti/incassi)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

- **Gestione delle attività di predisposizione del bilancio**

Le principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto sono:

- a. la gestione della contabilità generale;
- b. la valutazione e stima delle poste di bilancio;
- c. la redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infra annuali;

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

In aggiunta ad essi, la presente Parte Speciale prevede:

- che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo da soggetti preventivamente individuati e autorizzati e debba essere adeguatamente motivata e supportata da documentazione oggetto di archiviazione;
- l'utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e informazioni tra le funzioni coinvolte nel processo in esame, con procedure specifiche per la gestione degli accessi, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;
- lo svolgimento di una o più riunioni tra la società di revisione, il collegio sindacale, e il Responsabile Bilancio Amministrazione e Finanza, anche in qualità di Dirigente Preposto e l'ODV, prima della seduta del CdA per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione.

- **Gestione Fiscale**

*con particolare riferimento*

1. *alla predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali;*
2. *alla liquidazione dell'imposta;*
3. *all'adempimento degli obblighi di sostituto d'imposta;*
4. *ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e la gestione degli accertamenti.*

La regolamentazione delle attività prevede:

- la predisposizione di ruoli, responsabilità e modalità operative al fine di garantire:
  - o la corretta determinazione delle imposte;
  - o la prevenzione delle possibili controversie con le autorità fiscali attivando gli strumenti a tale scopo previsti, fra i quali anche una *tax compliance* trasparente e accurata;
- che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, del Codice Etico e del Modello 231;
- controlli specifici sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali che includano l'effettuazione di verifiche complementari da parte di soggetti interni ed esterni indipendenti;

- la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli eseguiti che supportano le attività e la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati;
- la tenuta di registri contabili con criteri di ordine, sistematicità e tempestività;
- la trasparenza contabile al fine di assicurare che i fatti relativi al processo fiscale siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili e che riflettano ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- il regolare e tempestivo adempimento degli obblighi di sostituto d'imposta, previa verifica delle corrette aliquote da applicare e la completezza/integrità della documentazione di corredo;
- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- la formalizzazione di direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza.

## 14. PARTE SPECIALE M – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

### 14.1 Le fattispecie rilevanti (art. 25-octies.1)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

#### 14.1.1. Le fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamati dall'articolo 25-octies.1 del d.lgs. 231/01

Il d.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 ha apportato modifiche sia al codice penale che al d.lgs. 231/01.

Per quanto riguarda il primo, la novella legislativa ha determinato:

- a) l'ampliamento per integrazione dell'art. **493 ter p.** con le condotte punibili non riguardano solo le "carte di credito/debito" ma anche qualsiasi strumento di pagamento diverso dal contante;
- b) l'introduzione del nuovo reato di cui all'art. **493 quater c.p.**, finalizzato alla punizione di chi, in chiave di sfruttamento economico, produce, distribuisce o metta disposizione di terzi strumenti e programmi finalizzati a commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- c) l'estensione del reato di frode informatica di cui all'art. **640 ter**, attraverso la previsione di una ulteriore aggravante nel caso in cui il fatto illecito produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Per strumento di pagamento diverso dai contanti dovrebbe intendersi qualunque dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

A propria volta, si intende come dispositivo, oggetto o record protetto quello difeso contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.

Per mezzo di scambio digitale, invece, si intende qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett b tep, d.lgs. 385/1993', e la valuta virtuale.

Si intende, infine, come valuta virtuale una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.



Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, la novella ha introdotto i suddetti reati tra quelli presupposto attraverso il nuovo art. 25-octies.1.

Da ultimo, la Legge n. 137/2023 ha introdotto tra i reati presupposto previsti all'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/01 anche il reato di "Trasferimento fraudolento di valori" di cui all'art. 512-bis c.p.

Si riporta di seguito una descrizione dei delitti richiamati dall'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/01.

***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)***

L'art. 493-ter c.p. incrimina chi "al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti", ovvero " falsifica o altera gli strumenti o i documenti [di cui sopra] ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".

***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)***

Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque "al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo".

***Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)***

È il reato commesso da "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Esso è punito ai sensi dell'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/01 in capo all'ente, qualora commesso nel suo interesse o vantaggio, nel caso in cui il reato sia aggravato dalla circostanza che il fatto abbia prodotto un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale.

### **Altre fattispecie (art. 25-octies.1 d.lgs. 231/01, secondo comma)**

Il secondo comma dell'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/01 contiene una norma di chiusura che stabilisce la punibilità dell'ente anche in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

Tale previsione sembra introdurre una significativa eccezione al principio del numero chiuso dei reati presupposto della responsabilità 231, poiché una interpretazione rigorosa della stessa potrebbe portare alla configurabilità della suddetta responsabilità in relazione a reati che non rientrano tra quelli presupposti e costringerebbe gli enti ad un'attività di *compliance* potenzialmente estesa a qualsiasi fattispecie di reato. Sulla questione si attende che venga fatta chiarezza dalla Giurisprudenza o dalla dottrina.

### **Trasferimento Fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**

La norma sanziona la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter ovvero i delitti in materia di Riciclaggio. Possono rientrare nella sfera di punibilità prevista dalla disposizione, ad esempio, la nomina fittizia di un prestanome come amministratore di una società, al quale sia attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima, ovvero, la costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria con la medesima finalità richiamata dalla norma. Il delitto in questione è a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente.

## **14.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Bisogna premettere che le ipotesi delittuose di cui alla presente Parte Speciale sono difficilmente realizzabili all'interno di realtà aziendali sane ed orientate alla legalità, e che il loro inserimento tra i reati presupposti della responsabilità degli enti pare finalizzato a colpire, più che altro, realtà organizzative orientate alla commissione di illeciti<sup>32</sup>, nonché realtà

---

<sup>32</sup> Ciò è evidente, in particolare, con riferimento alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 493-quater c.p., dove le condotte sanzionate alternativamente (produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione e in qualsiasi altro modo procurare a sé o ad altri) hanno un oggetto specifico e peculiare, costituito da apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per le loro caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono ab origine (cioè dal momento della costruzione) destinati principalmente

imprenditoriali aventi come *core business* la conservazione e la gestione di capitali altrui o che si occupino della realizzazione di apparecchiature, dispositivi e sistemi informatici che vengano in contatto con strumenti di pagamento diversi dai contanti, aventi in ragione dell'attività svolta la disponibilità di dati e informazioni che consentano l'utilizzo di tali strumenti.

Negli altri casi, le fattispecie in esame sembrano ipotizzabili solo contro l'organizzazione di appartenenza della persona fisica agente, attraverso un utilizzo indebito degli strumenti di pagamento alternativi al contante che essa abbia in uso (le carte di credito/debito, le carte carburante, i sistemi di pagamento on line, etc.).

Sotto questo profilo, tuttavia, si deve considerare che l'attribuzione all'ente di una responsabilità 231/01 non può prescindere dalla rilevanza di un interesse o vantaggio dello stesso in relazione al fatto commesso.

Sotto tale aspetto, risulta arduo ipotizzare che la commissione di fatti come quelli considerati dalle fattispecie indicate dall'art. 25-*octies*.1 del d.lgs. 231/01 possa produrre un concreto vantaggio per l'impresa sana, e ciò non solo quando essa sia la parte danneggiata dall'uso improprio dei mezzi di pagamento diversi dal contante effettuato dal proprio personale, ma anche quando ad essere danneggiati siano eventuali soggetti terzi con cui l'ente entra normalmente a contatto (fornitori, clienti).

L'unico interesse/vantaggio di una persona giuridica che legittima la commissione di tali reati potrebbe essere quello dell'aumento del profitto o della riduzione dei costi, caratterizzante una specifica politica d'impresa dell'ente, realizzata attraverso l'omissione di idonee misure di protezione di dati e informazioni relativi a sistemi di pagamento che l'ente avrebbe in ragione dell'esercizio della propria attività economica.

Però, tale situazione riporta, ancora una volta, a quelle imprese aventi, in ragione dell'attività economica svolta, la possibilità di accedere o interfacciarsi con sistemi informatici di gestione del denaro e degli altri strumenti di pagamento diversi di un numero ampio o indeterminato di individui che, al fine di conseguire un risparmio di spesa, omettano di assicurare idonee misure di sicurezza, così consentendo ad un soggetto della loro organizzazione di compiere atti illeciti di trasferimento di denaro o valori a danno dei vari soggetti che con essa entrino in contatto.

Nel caso di Rai Cinema, inoltre, non si può non considerare che la gestione dei pagamenti e della tesoreria è affidata a RAI S.p.A. in forza di contratto di servizio e che gli unici strumenti di pagamento alternativi al contante attualmente in uso sono costituiti dalle carte di credito (in gran parte prepagate) e dalle "fuel cards" (anch'esse equiparabili a strumenti prepagati).

Il rischio specifico, dunque appare molto limitato e più che altro ipotetico, nonché sufficientemente presidiato attraverso le procedure che regolano l'uso delle carte di credito e la verifica e contabilizzazione delle spese.

---

alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante o sono specificamente adattati a tale scopo.

Per quanto riguarda specificamente il reato di trasferimento fraudolento di valori, la sua configurabilità in capo a Rai Cinema appare poco probabile per via delle peculiarità organizzative derivanti dai rapporti di Gruppo con RAI. Inoltre, essendo richiesto un dolo specifico consistente nella finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, oppure di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o altri beni di provenienza illecita, il rischio appare ancor più lieve e comunque sufficientemente presidiato attraverso i protocolli previsti nelle precedenti Parti Speciali, nello Statuto e nel Codice Etico.

Tutto ciò premesso, l'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto<sup>33</sup>, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente verificarsi i reati richiamati dall'art. 25-*octies*. 1 del d.lgs. 231/01:

**1. Gestione risorse umane:**

- **Gestione delle trasferte (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**

**2. Area bilancio, amministrazione e finanza:**

- **Gestione della tesoreria (pagamenti/incassi)**
- **Gestione delle spese di rappresentanza (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**

## 14.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

### 14.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta - e dei Collaboratori Esterni - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di:

- utilizzare le carte di credito aziendali e gli altri strumenti di pagamento alternativi al contante ad essi assegnati o, comunque, nella loro disponibilità in modo difforme da quanto indicato nella relativa procedura interna o dalle istruzioni in qualsiasi modo impartite per un uso corretto delle stesse, evitando di cedere ad altri, anche momentaneamente, le credenziali personali;

---

<sup>33</sup> Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

- comunque, utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, per tali intendendosi ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permetta di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, come sopra definito;
- detenere, acquistare o cedere carte di credito o di pagamento o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti che siano di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere reati attraverso mezzi di pagamento diversi dai contanti o siano specificamente adattati al medesimo scopo;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti

#### 14.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

L'AD autorizza le assegnazioni delle carte di credito al personale, in considerazione di particolari condizioni di servizio e delle specifiche esigenze operative.

Una specifica procedura aziendale disciplina i criteri di assegnazione delle carte di credito, gli obblighi dei titolari (assegnatari) delle carte di credito, le modalità di autorizzazione e rendicontazione delle spese nonché le funzioni aziendali deputate ad effettuare il controllo sulla rendicontazione, gli obblighi di tracciabilità e archiviazione e i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Per le attività svolte in service da RAI, nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili.

#### **2. Gestione risorse umane:**

- **Gestione delle trasferte (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

#### **2. Area bilancio, amministrazione e finanza:**

- **Gestione della tesoreria (pagamenti/incassi)**

- ***Gestione delle spese di rappresentanza (anticipi, rimborsi spese e carte di credito)***

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

# Principi di riferimento per l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

## Appendice A

### Quadro normativo di riferimento

#### 1.1. Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/01” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica<sup>34</sup>.

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01)<sup>35</sup>.

Il d.lgs. 231/01 innova, quindi, l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell’art. 5 del Decreto<sup>36</sup>.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha commesso il reato.

La stessa è, tuttavia, esclusa se l’ente coinvolto ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di

---

<sup>34</sup> Rientrano in tale ambito di applicazione gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico, mentre sono esclusi da tale applicazione, oltre allo Stato e agli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

<sup>35</sup> Art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01: “Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

<sup>36</sup> In base all’art. 8 del d.lgs. 231/01: “Autonomia della responsabilità dell’ente – 1. la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia”.

comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>37</sup>.

## 1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. 231/01 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione “La responsabilità penale è personale”. – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”<sup>38</sup>.

## 1.3. Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti).

### Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato – o l'illecito amministrativo – sia commesso *«nell'interesse o a vantaggio dell'ente»*.

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente ovvero *per favorire* l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella *finalità* – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato positivo* che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non è responsabile se il fatto illecito sia stato commesso da uno dei soggetti indicati

---

<sup>37</sup> Art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/01: “Responsabilità dell'ente – *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*”.

<sup>38</sup> In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/01 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all'ente.



dal Decreto «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è *comune* all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, l'ente è responsabile per l'illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

- 1) «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente quali, ad esempio, il legale rappresentante, il consigliere, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente<sup>39</sup> (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/01);
- 2) «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/01). Appartengono a tale categoria coloro i quali *eseguono* nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

#### Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

L'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato *standard* di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La *colpa* dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

E' esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del*

---

<sup>39</sup> Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

*reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

#### 1.4. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Tuttavia, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ciò consente di evitare l'applicazione di sanzioni interdittive, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Decreto.

Ancora, se il Modello viene redatto dopo la condanna ed è accompagnato dal risarcimento del danno e dalla restituzione del profitto, sarà possibile convertire la sanzione interdittiva eventualmente irrogata, in sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 78 del Decreto.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

##### Illecito commesso da soggetto apicale

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che<sup>40</sup>:

- a) «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
- b) «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*»;
- c) «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»;
- d) «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

Le condizioni ora elencate devono concorrere *tutte e congiuntamente* affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

---

<sup>40</sup>Art. 6 del DECRETO.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa"<sup>41</sup>.

*Illecito commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale*

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti ex lege al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe<sup>42</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

---

<sup>41</sup> La Relazione illustrativa al Decreto si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

<sup>42</sup>Art. 7, comma 1, del Decreto.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica e eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce che il modello organizzativo e gestionale, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

### 1.5. Fattispecie di reato e di illecito

In base al d.lgs. 231/01, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/01, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5 comma 1 del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. 231/01 (artt. 24 e 25)<sup>43</sup>;

---

<sup>43</sup> Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai doveri

- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*"<sup>44</sup>;
- **reati societari**. L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari<sup>45</sup>;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. 231/01, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*"<sup>46</sup>;

---

d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee e assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p., come modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019 e da ultimo dal d.lgs. 75 del 14 luglio 2020), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., da ultimo modificato dal d.lgs. 75 del 14 luglio 2020), abuso d'ufficio (art. 323 c.c., introdotto dal d.lgs. 75 del 14 luglio 2020), frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986), entrambi inseriti dal d.lgs. 75 del 14 luglio 2020.

<sup>44</sup> Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art.473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

<sup>45</sup> Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal d.lgs. n. 38/2017) e fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c., così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), false comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c., Modificato della Legge 69/2015: la precedente rubrica dell'articolo recitava "*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*".), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c. aggiunto dalla L. 190/2012 e modificato dalla L. 3/2019), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c., aggiunto dal d.lgs. 38/2017 e dalla L. 3/2019), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). L'art. 37, commi 34 e 35, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art. 2624 c.c. e nel modificare l'art. 2625 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l'art. 25-ter del d.lgs. 231/01: stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale le suddette fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero quindi essere più annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

<sup>46</sup> La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di

- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto<sup>47</sup>;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, modificato dalla L. n. 199/2016, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù<sup>48</sup>;
- **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità<sup>49</sup>;
- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale**. L'art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. L'art. 25-*septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime),

---

attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

<sup>47</sup> L'art. 25-*sexies*, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004"), prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-*quinquies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

<sup>48</sup> I reati sanzionati sono: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2012 è stata pubblicata la legge del 1° ottobre 2012, n. 172 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sono state apportate alcune modifiche al codice penale che impattano sull'ambito di operatività degli artt. 24-*ter* e 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001.

Il d.lgs. 39/2014 (art. 3) ha inserito all'interno dell'articolo 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001 un rimando all'articolo 609-*undecies* recante «Adescamento di minorenni», così includendo tale fattispecie nell'elenco dei reati riconducibili alle persone giuridiche.

<sup>49</sup> I reati indicati dal citato art. 10 della legge n. 146/2006 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/01. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>50</sup>;

- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.** L'art. 25-*octies*<sup>51</sup> del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 c.p.;
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** di cui all'art. 25-*octies*.1 introdotto dal d.lgs. n. 184 del 8 novembre 2021<sup>52</sup> e integrato dalla L. 137/2023;
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-*bis* del Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati<sup>53</sup>;

---

<sup>50</sup> Il citato articolo è stato introdotto dall'art. 9, legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente, modificato dall'art. 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 – S.O. N. 108/ GU del 30 aprile 2008.

<sup>51</sup> L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290, poi modificato dalla L. n. 186/2014 e dal d.lgs. n. 90/2017, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter 1.

<sup>52</sup> L'art. 25-*octies*.1 introdotto dal d.lgs. n. 184 del 8 novembre 2021, prevede che “ In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-*ter*, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-*quater* e per il delitto di cui all'articolo 640-*ter*, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

<sup>53</sup> L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel testo del d.lgs. 231/01 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 – S.O. n. 79. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono quelli di cui agli artt. 491-*bis* (Falsità in documenti informatici), 615-*ter* (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-*quater* (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-*quinqüies* (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-*quater* (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617-*quinqüies* (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-*bis* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-*ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-*quinqüies* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) e 640-*quinqüies* (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) del codice penale.

- **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art. 25-*bis* n.1 del Decreto<sup>54</sup>;
- **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto<sup>55</sup>;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto<sup>56</sup>;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto<sup>57</sup>
- **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto<sup>58</sup>;

---

<sup>54</sup> L'art.25 bis n.1 è stato aggiunto dall'art.15, comma 6, legge 23 luglio 2009, n.99. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

<sup>55</sup> L'art. 24-*ter* è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: Associazione per delinquere (art. 416 c.p. comprensivo della modifica apportata dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), ad eccezione del sesto comma); Associazione a delinquere finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.): i) alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); ii) alla tratta di persone (art. 601 c.p.); iii) all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); iv) reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998; Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) (vedi legge 110/1975). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2012 è stata pubblicata la legge del 1° ottobre 2012, n. 172 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sono state apportate alcune modifiche al codice penale che impattano sull'ambito di operatività degli artt. 24-*ter* e 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001.

<sup>56</sup> L'art. 25-*novies* è stato introdotto dalla Legge n. 99 del 23 luglio e poi modificato con la Legge n. 93 del 14 luglio 2023: I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* l. 633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* l. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* l. 633/1941).

<sup>57</sup> L'art.25-*decies* è stato aggiunto dall'art.4 della legge 116/09, come sostituito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

<sup>58</sup> L'art.25-*undecies* ha inserito nel d.lgs.231/01, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati, per lo più di natura contravvenzionale, di:



– **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto<sup>59</sup>;

a) scarico non autorizzato di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (artt. 137, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellare (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti rifiuti (art. 256, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); predisposizione od uso di un falso certificato di analisi di rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260 bis, commi 6 e 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

b) importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2, ed art. 2, commi 1 e 2, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis della Legge 7 febbraio 1992, n. 150);

c) violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549);

d) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202); sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);

e) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

f) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733 bis c.p.).

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, pubblicata nella GU Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

La norma, per quanto attiene la responsabilità amministrativa degli enti, modifica l'articolo 25-undecies, comma 1, del d.lgs. 231/01 aggiungendo tra i reati presupposto:

- a) il delitto di inquinamento ambientale (violazione art. 452-bis c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) il delitto di disastro ambientale (violazione art. 452-quater c.p.) con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. 452 bis e quater, violazione art. 452-quinquies c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo 452-octies), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-sexies) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Inoltre, rispettivamente ai reati che seguono sono, confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste:

- 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e
- 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

<sup>59</sup> L'Art. 25-duodecies del d.lgs 231/01 prevede: " 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

L'Art. 12 c. 3, d.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione) Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato", richiamato dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/01 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" prevede che: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione ((da sei a sedici anni)) e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- **reato di corruzione tra privati**, richiamato dall'art. 25-ter lett. s bis del Decreto<sup>60</sup>;
- **reati di razzismo e xenofobia**, richiamati dall' art. 25-terdecies del Decreto<sup>61</sup>;
- **reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** richiamati dall'art. 25-quaterdecies del Decreto<sup>62</sup> aggiunto dalla L. n. 39/2019;
- **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-quinquesdecies del Decreto<sup>63</sup>;

---

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (83)

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il comma 3-bis prevede che: Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Il comma 3-ter prevede che: La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

L'Art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 prevede che: Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (NDR: ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato") sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")."

L' art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", prevede che: "3.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

<sup>60</sup> In particolare all'art. 25-ter, comma 1 del d.lgs.231/01 viene aggiunta la lettera s-bis), che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile. La nuova lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviano ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede, in sostanza, che ai sensi del d.lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà. Inoltre rientra nel novero dei reati presupposto previsti dal d. lgs. 231/01 il reato di istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.).

<sup>61</sup> La Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» ha previsto l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia», con il quale si prevede che:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

<sup>62</sup> L'art. 25-quaterdecies del Decreto prevede che "In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

<sup>63</sup> L'art. 25-quinquesdecies del Decreto, che è stato inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla L.19 dicembre 2019, n. 157, e da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), 2) e 3) del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75. prevede che:

- **reati di contrabbando** richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del decreto<sup>64</sup> aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020;
- **delitti contro il patrimonio culturale** richiamati dagli artt. 25-*septiesdecies*<sup>65</sup> e 25-*duodevicies*<sup>66</sup> del Decreto aggiunti dalla L. n. 22/2022

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

### 1.6. Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del d.lgs. 231/01 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

---

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis.

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1, 1-bis e 2 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

<sup>64</sup> L'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto prevede che "In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

<sup>65</sup> L'art. 25-*septiesdecies* del Decreto stabilisce che "In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-*novies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

<sup>66</sup> L'art. 25-*duodevicies* del Decreto stabilisce che "In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/01, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto)<sup>67</sup>.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

---

<sup>67</sup> La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

b) in caso di reiterazione degli illeciti<sup>68</sup>.

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, taluni delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, reati ambientali.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti assimilabili a quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/01).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva<sup>69</sup>.

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 231/01. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 d.lgs. 231/01, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva." Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, op. cit., 1315: "In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell'art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità".

<sup>69</sup> Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. 231/01, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

<sup>70</sup> Art. 15 d.lgs. 231/01: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

### 1.7. Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. 231/01). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

### 1.8. Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/01 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda<sup>71</sup>.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 d.lgs. 231/01).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/01).

L'art. 30 del d.lgs. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/01 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la

---

<sup>71</sup> Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al Decreto afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11 comma 2 del d.lgs. 231/01<sup>72</sup>, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. 231/01 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/01, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi<sup>73</sup>. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/01)<sup>74</sup>; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

---

<sup>72</sup> Art. 11 del d.lgs. 231/01: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)".

<sup>73</sup> Art. 32 d.lgs. 231/01: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/01 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

<sup>74</sup> Art. 33 del d.lgs. 231/01: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/01 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

### 1.9. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/01 - commessi all'estero (art. 4 d.lgs. 231/01)<sup>75</sup>.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)<sup>76</sup> e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/01, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

---

<sup>75</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificaione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del d.lgs. 231/01 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

<sup>76</sup> Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."



### 1.10. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/01 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/01). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/01, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo<sup>77</sup>. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/01).

### 1.11. Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/01 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria ha definito le *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01”*, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel d.lgs. 231/01 con il d.lgs. n. 61/2002), aggiornate il 24 maggio 2004 e trasmesse al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008 per gli adeguamenti diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio (aggiornamento al 31 marzo 2008). Il 2 aprile 2008 il

---

<sup>77</sup> Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/01: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/01, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle “Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01” (di seguito, “Linee guida di Confindustria”). Le Linee guida di Confindustria forniscono, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

All’esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, nel 2014 Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute. Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l’approvazione definitiva.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Un ulteriore aggiornamento delle linee guida è avvenuto, da ultimo, nel mese di giugno 2021.

### **1.12. Sindacato di idoneità**

L’attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della società, concerne due profili. Da un lato l’accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell’ambito di applicazione del Decreto, dall’altro “il sindacato di idoneità” sull’eventuale modello organizzativo adottato dalla società stessa .

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/01 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno,

minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.